

MARIA MORELLO

PER LA STORIA DELLE COSTITUZIONI SICILIANE

Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848

SOMMARIO:

1. *La rivoluzione costituzionale siciliana del 1848.* 2. *Caratteri della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848.* 3. *La rivendicazione della Carta del 1812: il suo «adattamento ai tempi».* 4. *Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia: sua genesi e sue caratteristiche.* a) *Potere legislativo: il Parlamento, il procedimento di formazione delle leggi, la revisione dello Statuto.* b) *Elettorato attivo e passivo.* c) *Potere esecutivo.* d) *Potere giudiziario.* e) *Diritti dei siciliani.* 5. *Considerazioni conclusive.* 6. *Riferimenti bibliografici.*

1. La rivoluzione costituzionale siciliana del 1848.

I movimenti rivoluzionari del 1848 rappresentano l'apice di una trasformazione, di un'evoluzione di lungo periodo della società europea, che non si adattava più al quadro istituzionale e territoriale stabilito nel 1814-1815 dalle grandi potenze, immediatamente dopo la caduta dell'impero napoleonico. L'assetto deciso nel Congresso di Vienna¹ non aveva, infatti, tenuto conto delle sempre più vive aspirazioni dei popoli all'indipendenza, alla libertà, all'identità nazionale.

La Sicilia apre, l'anno classico del rivoluzionarismo europeo ed italiano e la sua insurrezione può essere considerata come il primo sintomo concreto che darà inizio alla "stagione" delle rivoluzioni del 1848,² che

¹ Il Congresso di Vienna, in chiave legittimista, aveva disposto il ritorno sul trono di Napoli e Sicilia di Ferdinando IV il quale, costituendo il Regno delle Due Sicilie, aveva riunito in un ordinamento unitario la Sicilia ed il Meridione continentale, ponendo fine alla secolare sovranità del Regno di Sicilia e alle sue istituzioni politiche e giuridiche. Così, E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, Milano 2000, p. LIV.

² P. PIERI, *Storia militare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni*, vol. II, Torino 1962, p. 795.

da questo estremo lembo d'Europa si sarebbero estese a macchia d'olio, confermando l'esistenza di un comune spirito europeo. Il processo rivoluzionario, infatti, ebbe il suo inizio proprio nel nostro paese, con i moti di Palermo del 12 gennaio 1848,³ tendenti ad una piena autonomia politica, con marcate caratteristiche di separatismo e che trovavano il loro naturale indotto nel quartiere popolare della Fieravecchia. La rivoluzione fu definita "a data fissa", per l'appunto, poiché annunciata qualche giorno prima, sia da numerosi manifesti affissi per le strade della capitale, di cui l'autore era Francesco Bagnasco, sia da volantini e avvisi distribuiti dai liberali siciliani,⁴ con i quali si notificava alla polizia borbonica che per quella data, giorno del 38° compleanno di re Ferdinando II,⁵ il popolo palermitano sarebbe insorto.

³ Sulla rivoluzione costituzionale siciliana del 1848 si rinvia, oltre che alle storie generali d'Italia, alle numerose memorie dei contemporanei e all'ampia bibliografia ricostruita da E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit. Si vedano, inoltre, principalmente F. GUARDIONE, *La rivoluzione siciliana degli anni 1848-49*, Milano 1927; M. BELTRANI SCALIA, *Memorie storiche della rivoluzione di Sicilia 1848-1849*, Palermo 1933-1934; F. CURATO, *La rivoluzione siciliana del 1848-49*, Milano 1940; G. FALZONE, *Il problema della Sicilia nel 1848 attraverso nuove fonti inedite. Indipendenza e autonomia nel giuoco della politica internazionale*, Palermo 1951; G. FIUME, *La crisi sociale del 1848 in Sicilia*, Messina 1982; nonché per specifiche questioni, le pagine dedicate al 1848 siciliano da R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari 1950; G. CINGARI, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, vol. VIII, Palermo 1977, G. C. MARINO, *Ideologia e progetto politico della borghesia siciliana nella rivoluzione del 1848*, in ID., *Sacri ideali e venerabili interessi. Borghesia e liberalismo nella Sicilia dell'Ottocento*, Siracusa 1988, pp. 11-74, e gli Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", tenutosi a Palermo il 25-26-27 marzo 1998, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie IV, vol. XXV, Palermo 1999.

⁴ "Siciliani! Il tempo delle preghiere inutilmente passò. Inutili le proteste, le suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando tutto ha sprezzato. E noi popolo nato libero, ridotto fra catene e nella miseria, tarderemo ancora a riconquistare i legittimi diritti? All'armi, figli della Sicilia! La forza dei popoli è onnipossente; l'unirsi dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 gennaio 1848, all'alba, segnerà l'epoca gloriosa dell'universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quanti siciliani armati si presenteranno al sostegno della causa comune". Per il testo del manifesto, cfr. F. DELLA PERUTA, *Il 1848 in Italia*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., p. 188, ed inoltre S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, Modica 1963, pp. 21-22.

⁵ Ferdinando II, comunemente denominato con il poco invidiabile epiteto di "Re Bomba", era perseverante nelle sue vessazioni fiscali e nelle persecuzioni politiche tipiche di uno stato di polizia. Cfr. G. CAMPOLIETI, *Il Re Bomba*, Milano 2001.

I riflessi degli eventi rivoluzionari che avverranno a Parigi a partire dal febbraio 1848 saranno recepiti in Sicilia quale occasione rilevante per dare vita ad un nuovo sfondo politico in seno all'Isola. In quel periodo, infatti, le trasformazioni politiche verificatesi in Europa, i cui risvolti avrebbero condotto l'Italia verso le guerre di indipendenza, destavano l'interesse di illustri siciliani, destinati ad avere un ruolo notevole nella vita del futuro Stato italiano. Grazie a personaggi quali Francesco Paolo Perez, Francesco Ferrara, Giuseppe La Farina, Michele ed Emerico Amari, Giuseppe Natoli, Francesco Crispi, in Sicilia prendeva forma un pensiero politico e giuridico⁶ attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto trovare il modo di uscire dall'isolamento, adeguando il proprio sviluppo a quello dell'Europa.

È opportuno asserire che nel 1848 si delineò in Sicilia un concetto moderno di autonomia, concepita non più come separatismo, ma opposizione al centralismo napoletano e istanza all'autogoverno⁷ in funzione di un idoneo inserimento del Regno meridionale nel contesto unitario italiano, allora concepito in termini federalistici. Il moto palermitano, estesosì in poco tempo negli altri centri dell'Isola, colpì il sistema dell'assolutismo borbonico nel suo punto più nevralgico, quella Sicilia privata dal 1815⁸

⁶ Per un completo esame del pensiero di coloro che ne furono protagonisti, si rimanda fra l'altro agli scritti di F. P. PEREZ, *La rivoluzione siciliana del 1848 considerata nelle sue cagioni e ne' rapporti colla rivoluzione europea*, Torino 1848; G. LA FARINA, *Historia documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co' governi italiani e stranieri (1848-1849)*, Capolago 1850; C. GEMELLI, *Storia della siciliana rivoluzione del 1848-49*, 2 voll., Bologna 1867; V. FARDELLA DI TORREARSA, *Ricordi su la rivoluzione siciliana degli anni 1848-1849*, Palermo 1887 (rist. con *Introduzione* di F. RENDA, Palermo 1988); G. RAFFAELE, *Rivelazioni storiche della rivoluzione dal 1848 al 1860*, Palermo 1883. Su Ferrara si veda P. F. ASSO, P. BAROCCI, M. GANCI (a cura di), *Francesco Ferrara e il suo tempo*, Roma 1988, nonché la voce di R. FAUCCI, *Ferrara Francesco*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, XLVI, Roma 1996, pp. 474-484.

⁷ Si veda in proposito, C. VALENTI, *L'adesione dei Comuni dell'Isola allo Stato Costituzionale di Sicilia nel 1848*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., p. 314.

⁸ Cfr. Legge n. 565 dell'8 dicembre 1816 e Legge n. 567 dell'11 dicembre 1816. I due decreti emanati da re Ferdinando, pur non abolendo esplicitamente la Costituzione del 1812, troncarono ogni discussione in materia costituzionale, stabilendo la nuova struttura unitaria del Regno delle Due Sicilie ed i rapporti tra i sudditi siciliani ed il nuovo ordinamento politico. Con il primo decreto di unificazione si smantellarono tutti i privilegi che la Costituzione aveva accordato alla Sicilia. Il Regno di Sicilia terminò anche nel nome: fu istituito, infatti, il Regno delle Due Sicilie, riprendendo una vecchia denominazione aragonese, *Rex utriusque Siciliae*, ed unificando definitivamente i domini borbonici "al di là e al di quà" del Faro, il Re lasciava i titoli di Ferdinando IV di Napoli e III di

di ogni autonomia e nella quale all'odio contro il vessatorio dispotismo napoletano si univano le aspirazioni indipendentistiche di larga parte del baronaggio e dei ceti borghesi.

L'insurrezione di Palermo, piuttosto che una vera e propria rivolta organica, si mostra però sotto forma di un insieme di tumulti spontanei e disorganizzati; per i primi due giorni, un gruppo dirigente in senso proprio è del tutto assente, e assai circoscritto risulta il contributo dei ceti abbienti e quindi dei proprietari in questa fase dell'insurrezione.⁹ Solo alcuni giorni dopo l'inizio degli scontri, si ha la formazione di un Comitato Generale che, presieduto da Ruggero Settimo, dei principi di Fitalia, fu diviso in quattro sottocomitati: uno per la guerra con a capo il principe di Pantelleria, uno per l'annona affidato al principe di Spedalotto, pretore di Palermo, il terzo per finanziare la rivoluzione assegnato al marchese di Rudinì, e del quarto per la stampa se ne occupò lo stesso Ruggero Settimo.

È solo lo spettacolo di queste masse popolari che fa uscire lentamente dall'ombra, nella quale si celavano con prudenza, quei nobili di sentimenti liberali, quei professionisti e proprietari che facenti parte dei nuclei direttivi delle associazioni segrete, avevano da vario tempo sollecitato o almeno invocato quella sommossa.¹⁰

Il Sovrano aveva risposto agli avvenimenti palermitani concedendo il 18 gennaio più ampi poteri alle consulte di Napoli e di Sicilia, richiamando in vigore le leggi del 1816 sui privilegi anticamente concessi ai siciliani per garantire all'Isola un'amministrazione propria e distinta, confermando l'indipendenza giudiziaria e la separazione dell'amministrazione siciliana ed assicurando, con l'abolizione della legge di "promiscuità", che tutti gli impieghi civili e tutte le cariche nell'Isola sarebbero stati oc-

Sicilia, per assumere quello di Ferdinando I delle Due Sicilie. Cfr. S. CORRENTI, *Storia di Sicilia*, Milano 1972, p. 192.

⁹ A Palermo furono, infatti, gli strati più bassi della popolazione urbana, rafforzati da gruppi di contadini e di fuorilegge, provenienti dalle località circostanti, e più tardi da circa diecimila evasi dalle carceri, a costituire quelle "squadre" che sostennero il peso della lotta contro le truppe napoletane. Questa cifra, riportata dal Romeo, è attribuita al Calvi, ministro dell'interno e sicurezza del Governo siciliano, che relazionò sull'ordine pubblico alla Camera dei Pari il 30 marzo 1848, ed il 5 aprile successivo alla Camera dei Comuni. Cfr. R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 289.

¹⁰ Cfr. S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, Messina-Firenze 1952, p. 75.

cupati solo da siciliani.¹¹ Ma queste concessioni¹² dettate dalla paura, non lasciarono soddisfatti i rivoluzionari siciliani, che esigevano il ripristino della Costituzione del 1812,¹³ modificabile dal Parlamento, e che non era mai stata dichiaratamente abolita.¹⁴ I rapporti tra le due parti, governo ed insorti, presero subito una piega ben precisa: si era imboccata una via percorribile sicuramente con grandi difficoltà.

Il Comitato provvisorio rivendicava l'indipendenza dell'Isola, alme-

¹¹ Il nuovo ordinamento della Sicilia era statuito in 12 articoli, in alcuni dei quali veniva stabilito: 1) tutti gli uffici civili ed ecclesiastici erano attribuiti esclusivamente ai Siciliani; 2) era abolita la Giunta per gli affari di Sicilia; 3) erano ammessi «a tutte le grandi cariche del Regno», compreso il Consiglio Supremo della Cancelleria, i Siciliani nella misura di un quarto dei posti; 4) gli impieghi militari di terra e di mare e presso la Casa reale erano considerati promiscui; 5) era istituita la Luogotenenza in Sicilia, affidata ad un Principe reale o a un distinto personaggio, con l'ausilio di «due o più Direttori, che presiederanno a quelle porzioni di detti Ministeri o Segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo locale di questa parte dei nostri reali domini»; 6) i Direttori potevano essere scelti tra i sudditi di qualsivoglia parte del Regno; 7) le cause dei Siciliani venivano giudicate sino all'ultimo appello in Sicilia ed era attribuito all'Isola un supremo tribunale di giustizia, indipendente dal supremo tribunale di giustizia di Napoli; 8) veniva confermata l'abolizione della feudalità; 9) gli affari giudiziari ed amministrativi in Sicilia dovevano continuare nel medesimo corso sino alla promulgazione dell'ordinamento definitivo del Regno. Su questo argomento cfr. L. TOMEUCCI, *Breve storia dell'accentramento amministrativo nel Regno delle Due Sicilie (1816-1860)*, Bologna 1966, p. 62 ss.; si veda inoltre, S. F. ROMANO, *Il '48 in Sicilia, in Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Quaderno di «Rinascita», a cura di G. MANACORDA, n. 1, Roma 1948, p. 104.

¹² Il 19 gennaio furono, inoltre, promulgate in Napoli una legge sulla stampa ed un'amnistia per tutti i delitti politici commessi in occasione degli ultimi avvenimenti siciliani, purché i responsabili «rientrassero nell'ordine» entro due giorni. Successivamente furono graziati tutti i condannati e i detenuti per cause politiche che si trovavano all'interno dei confini dello Stato, ma la legge si rivelò non soddisfacente e fu ampliata il 1 febbraio successivo con un altro decreto che estendeva l'indulgenza ai condannati e agli imputati in materia politica per i fatti avvenuti dal 1830 in poi, che si trovassero nel Regno o all'estero. Cfr. C. LODOLINI TUPPUTI, *Il Parlamento napoletano del 1848-1849. Storia dell'istituto e inventario dell'archivio*, Camera dei Deputati, Roma 1992, p. 6.

¹³ La Costituzione del Regno di Sicilia, nella sua redazione finale, risultava costituita dalle Basi, da un «corpo» articolato in tre titoli (potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario) e da diversi decreti relativi a specifiche materie, quali ad esempio quelle sui consigli civici e le magistrature municipali, sulla libertà di stampa, sulla successione al trono di Sicilia, sull'abolizione della feudalità, sui diritti e doveri dei cittadini, sull'abolizione dei fedecommissi, per un numero complessivo di oltre cinquecento articoli. Cfr. E. SCIACCA, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania 1966, p. 112.

¹⁴ Si ricordi che la Costituzione era rimasta inoperante sin dal maggio 1815.

no sotto forma di separazione delle due Corone, con il ripristino della Costituzione del 1812 ed il ritorno della capitale a Palermo. La parola d'ordine apertamente proclamata già dal 19 gennaio, vale a dire “la Costituzione del 1812¹⁵ adattata ai tempi”, significava da un lato la conservazione della funzione dirigente e della forza economica sancite dalla costituzione, e dall'altro, con “l'adattamento ai tempi”, l'inclusione in quel quadro delle principali rivendicazioni della borghesia.¹⁶

L'insurrezione di Palermo e l'inquietudine fattasi sempre più viva nel Mezzogiorno continentale, indussero così Ferdinando II a pronte ed affrettate concessioni, che il 29 gennaio culminarono nella pubblicazione di un decreto reale che annunciava l'introduzione nello Stato di un nuovo testo costituzionale.¹⁷ In questo “Atto sovrano” il Re e i suoi più vicini consiglieri avevano fissato il tipo di Costituzione che bisognava concedere, «la più moderata», tale che potesse contenere il radicalismo e l'autonomismo provinciale, e ne assicuravano i cardini, in un sistema bicamerale di nomina sovrana – la Camera dei Pari – ed elettiva – la Camera dei Deputati – ma su basi censuarie da fissare con leggi, con una esplicita intolleranza religiosa che non ammetteva altri culti oltre quello cattolico, con la dipendenza assoluta dal Re delle forze militari, l'organizzazione uniforme della Guardia nazionale, la libertà di stampa da regolare con apposita legge. Paradossalmente, dunque, e in virtù della pressione dal basso, diventava primo re costituzionale della penisola, proprio il futuro “re Bomba” che fino ad allora era stato il monarca più ostinatamente refrattario a qualsiasi innovazione ed insensibile a qualunque apertura in senso liberale.¹⁸

¹⁵ La Costituzione siciliana del 1812, direttamente ispirata ai principi del costituzionalismo inglese, aveva rappresentato un punto di incontro tra le aspirazioni autonomistiche del Parlamento siciliano e le istanze liberali propugnate dai più avanzati esponenti del mondo antinapoleonico.

¹⁶ Cfr. S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 82.

¹⁷ Non era la prima volta che i Borboni di Sicilia promettevano e concedevano costituzioni, salvo poi a sopprimerle o ad ignorarle appena fosse stato possibile. Si veda A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico. Principi ed istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano-Varese 1956, p. 507.

¹⁸ È bene ricordare che il passaggio dalla monarchia assoluta a quella costituzionale avverrà poco dopo anche negli altri Stati della penisola, con la concessione degli Statuti a Firenze il 15 febbraio, a Torino il 4 marzo e a Roma il 14 marzo.

2. Caratteri della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848.

Il modello della Costituzione del Regno delle Due Sicilie,¹⁹ promulgata il 10 febbraio 1848 da Ferdinando II, fu la carta costituzionale concessa il 14 agosto 1830 da Luigi Filippo, re dei Francesi.²⁰ Si trattava, di una Costituzione “ottriata”, concessa a tutto lo Stato delle Due Sicilie, dalla volontà del Sovrano e nel suo nome elaborata dai giuristi. Con una tale concessione, il Borbone mirava a risolvere una serie di questioni interne ed internazionali e soprattutto spazzava le correnti più radicali, che volevano trasformare le aspirazioni costituzionali in un vasto movimento per l’unità italiana.²¹

Il nuovo testo costituzionale fu compilato in appena dieci giorni dal ministro dell’interno, Francesco Paolo Bozzelli, il vecchio costituzionalista del 1820, noto avvocato ed elemento gradito ai liberali, ritenuto particolarmente esperto in diritto pubblico. Non è, dunque, un lavoro originale giacché come si è sostenuto, appariva ispirato, come del resto il coevo Statuto del Regno di Sardegna, non come sperato dalla maggioranza liberale, alla costituzione napoletana del 1820, ma alla costituzione francese del 1830²² basata sul principio bicamerale, con una Camera di Deputati elettiva in base ad un suffragio ristretto, e una Camera di Pari di nomina regia, e per alcune parti anche alla costituzione belga del 1831.²³ Costituisce una semplificazione affermare che la costituzione sia una sem-

¹⁹ Per questa e per le altre costituzioni a cui si fa riferimento nel presente lavoro, e precisamente quella del 1812, del 1820 e lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848 si rinvia una volta per tutte a *Le Costituzioni italiane*, a cura di A. AQUARONE, M. D’ADDIO, G. NEGRI, Milano 1958.

²⁰ Dichiarandosi re dei Francesi, Luigi Filippo tentava di contemperare il principio della legittimità dinastica con quello della sovranità nazionale. Egli si considerò tale in virtù dell’investitura rivoluzionaria, a differenza di Luigi XVIII legato alla concezione, ereditata dall’antico regime, della derivazione del potere dalla volontà di Dio. Si veda per ciò, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia 1848/1994*, Roma-Bari 2002, p. 121 ss.

²¹ Cfr. R. FEOLA, *Costituzione e Parlamento a Napoli nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, Introduzione e cura di F. Livorsi, Milano 2001, p. 150.

²² Una carta modellata sull’esempio francese del 1830, che la Francia sconfessava con la rivoluzione di febbraio, non poteva però più appagare, per il suo evidente carattere anacronistico, le esigenze dei liberali e dei democratici napoletani. Cfr. G. DE RUGGIERO, *Il Parlamento napoletano del 1848-49*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Roma 1948, p. 52.

²³ La Costituzione belga del 1831, emanata all’indomani dell’indipendenza dall’Olanda, apparve di estrema importanza alla coscienza politica europea. Approvata da un’as-

plice copia o traduzione dei suoi modelli:²⁴ vero è soltanto che essa corrispondeva ad un orientamento politico, diffuso allora in tutta l'Europa occidentale, di liberalismo moderato.

Il contrasto tra il principio monarchico ed il principio della sovranità nazionale che era alla base della costituzione concessa a Napoli, si risolse a favore del primo; si diede il bando al parlamentarismo, e a scampo di equivoci si provvide a definire la forma di governo che si era prescelta come «temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative», ove l'accento cadeva sulla parola «temperata» non esplicitamente contrapposta a «democratica».²⁵

Per quel che riguardava l'amministrazione provinciale e comunale questa costituzione deluse i liberali, perché manteneva integra l'autorità centrale, pur facendo alcune concessioni alle province. Anzi, per contenere le tendenze centrifughe di quest'ultime, si ridusse quasi a nulla la competenza del potere municipale, proprio nel momento in cui lo si riconosceva mutuandolo dalla succitata Costituzione belga. Di contro all'autonomismo siciliano, il Capo VIII del testo costituzionale autorizzava la modifica di alcuni articoli "secondo le condizioni particolari delle popolazioni"; difatti, il sovrano s'impegnò a difendere l'integrità territoriale dello Stato, salvo la riserva che «talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' nostri domini di là del Faro, secondo i bisogni e

semblea, appariva particolarmente interessante in quanto stabiliva, a differenza della Carta francese del 1830, l'elettività della Camera Alta, il Senato, preoccupandosi di differenziare i due rami del Parlamento variando le condizioni di eleggibilità stabilite nella capacità e nel censo per le due Camere. I Senatori erano eletti per otto anni da un più ristretto numero di elettori, mentre i Deputati lo erano per quattro da un elettorato più vasto. Vi si precisava altresì l'indipendenza della magistratura determinando precise garanzie per la scelta dei giudici e per il libero esercizio delle loro funzioni e dettava norme estremamente liberali sulle autonomie locali e sull'esercizio dei culti religiosi. Cfr. C. GHI-SALBERTI, *Storia delle Costituzioni europee*, Torino 1964, pp. 65-66.

²⁴ Di questa opinione è G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, tom. II, Milano 1977, p. 1154. Di opposto avviso è il Romano quando afferma che lo Statuto non è altro, se non una trascrizione della Costituzione francese del 1830, fatta dal Bozzelli. Cfr. S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 89.

²⁵ A tal proposito si veda, N. CORTESE, *La prima costituzione italiana del 1848. Sua storia, suo carattere, sua efficacia nello sviluppo della rivoluzione del 1848*, in Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione A. Volta, *Atti dei Convegni, X, Convegno di scienze morali, storiche e filologiche, 4-10 ottobre 1948: Il 1848 nella storia d'Europa*, Roma 1949, p. 201.

le condizioni particolari di quelle popolazioni». ²⁶ Veniva sancita l'uguaglianza dei cittadini e garantita la libertà individuale – eccetto che nei casi di flagranza di delitto; inoltre ciascun cittadino non poteva essere giudicato da un magistrato diverso da quello istituito dalla legge (principio del giudice naturale precostituito).

La Costituzione non conteneva norme relative alla sua revisione, e perciò al pari del successivo Statuto albertino, doveva essere considerata una Costituzione «flessibile», che avrebbe potuto essere modificata cioè, dal Parlamento, nelle ordinarie forme d'esercizio del potere legislativo.

La Costituzione ferdinanda, più «garantistica» di quella del 1820, era però meno democratica. Composto da 89 articoli, suddiviso in otto Capi e preceduto da precise disposizioni preliminari (artt. 1-31) contenenti un lungo articolato sui diritti e le libertà costituzionali, il testo costituzionale doveva essere inoltre, un atto di pacificazione; ²⁷ interessante, per l'appunto, l'art. 31 delle disposizioni generali che così recitava testualmente: «il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successivi sinora viene vietato».

Il potere legislativo spettava nell'ordine al Re ed al Parlamento costituito da due Camere: la Camera dei Pari e quella dei Deputati. La Camera dei Pari risultava composta da un numero illimitato di membri vitalizi nominati dal Sovrano tra i cittadini che avessero compiuto i trenta anni (artt. 43-44) ed appartenenti alle categorie elencate nell'art. 47. I principi di sangue erano Pari di diritto, entravano nella Camera a 25 anni, ma votavano a 30 anni (art. 46). La Camera dei Pari, costituita in Alta Corte di giustizia, giudicava dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato di cui fossero imputati i membri del Parla-

²⁶ Art. 87 *Costituzione del 1848*. Affermando che la Costituzione concessa poteva essere modificata soltanto nei suoi adattamenti alla Sicilia, implicitamente la si dichiarò immutabile per la parte continentale della monarchia, e quindi termine finale sulla via delle riforme liberali e non punto di partenza per ulteriori concessioni. Cfr. N. CORTESE, *La prima costituzione italiana del 1848. Sua storia, suo carattere, sua efficacia nello sviluppo della rivoluzione del 1848*, cit., p. 201.

²⁷ Opera tutto sommato modesta, ma anche non facile tra tante tensioni e sollecitazioni contrapposte. Si diede vita ad una vera e propria carta costituzionale, che, almeno nelle intenzioni del suo estensore, doveva assicurare il progresso delle istituzioni ed una pacifica convivenza. Cfr. R. FEOLA, *Costituzione e Parlamento a Napoli nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., p. 150.

mento,²⁸ nonché della responsabilità dei ministri posti in stato di accusa dalla Camera dei Deputati.²⁹

Quest'ultima, di durata quinquennale, era composta da membri eletti in ragione di uno ogni 40 mila anime, immediatamente rieleggibili (artt. 49-54). Elettori ed eleggibili erano i cittadini di 25 anni compiuti, che non si trovassero in stato di fallimento, o sottoposti, ai sensi dell'art. 55, a giudizio criminale e godessero di altri requisiti, vale a dire prima di tutto la rendita imponibile richiesta,³⁰ che sarebbe stata stabilita dalla legge elettorale, ed altrimenti il possesso di certi titoli di alta cultura e l'esercizio di certe cariche ed impieghi. L'art. 62 prevedeva, per la prima elezione della Camera, una «legge elettorale provvisoria», che sarebbe divenuta definitiva dopo esame e discussione delle Camere.

La legge 29 febbraio 1848 stabilì, in conseguenza, che gli elettori dovevano avere una rendita imponibile di 24 ducati annui, e gli eleggibili di 240 ducati annui.³¹ Questa legge, però, fu modificata col r.d. 5 aprile 1848, il quale in verità, modificava anche la Costituzione, perché, parificato il censo degli elettori e degli eleggibili, accordava i diritti elettorali ai professionisti, cattedratici, industriali, commercianti, cioè alle cosiddette «capacità».³²

Il testo costituzionale si preoccupò di descrivere la procedura legislativa, prevedendo che i progetti di legge dovevano essere discussi in sedu-

²⁸ Art. 48 della *Costituzione del 1848*: «La Camera de' Pari si costituisce in Alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative».

²⁹ Art. 74 della *Costituzione del 1848*: «La sola Camera de' Deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti di cui questi sono responsabili. La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli».

³⁰ Fondando l'elettorato su basi censitarie, la Costituzione accoglieva un principio diffuso in quel periodo nell'Europa liberale. Tuttavia la misura del censo richiesto agli elettori e specialmente quella richiesta agli eleggibili rivelò senza ombra di dubbio come il sovrano intendesse appoggiarsi all'aristocrazia e alla ricca borghesia terriera, vincolata ai propri privilegi, più che agli intellettuali, e rivelò altresì che il Re sperava di ottenere una Camera dei Deputati di composizione non dissimile o almeno non in contrasto con la Camera dei Pari. Si veda a riguardo, C. LODOLINI TUPPUTI, *Il Parlamento napoletano del 1848-1849. Storia dell'istituto e inventario dell'archivio*, cit., p. 37.

³¹ Con riferimento alla lira del 1862, un ducato corrispondeva a £. 4,25; cfr. R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 9.

³² Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, cit., p. 1159.

te pubbliche in entrambi i rami del Parlamento,³³ ed una volta approvati da entrambi, a maggioranza di voti e con votazione pubblica, potevano essere inviati al Re, per riceverne la sanzione (art. 39). Qualora vi fosse stata divergenza fra le due Camere, il progetto non poteva essere ripresentato nella sessione dello stesso anno (art. 40).

L'iniziativa legislativa spettava ai soli ministri, i quali potevano presentare, indifferentemente, i progetti all'una o all'altra Camera, ma ai sensi dell'art. 38, quelli relativi alle contribuzioni o agli stati discussi dovevano essere presentati prima alla Camera dei Deputati.

Inviolabili i membri di entrambe le Camere per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di giudizio finale nei confronti di un Pari o di un Deputato, l'arresto avrebbe dovuto essere autorizzato dalla Camera di appartenenza, salvo i casi di flagranza, o quasi flagranza di reato.³⁴

Il Capo IV sanciva la personalità giuridica del sovrano: la sua persona, sacra ed inviolabile, non era soggetta ad alcuna specie di responsabilità. Comandante delle forze di terra e di mare, conferiva titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie; concedeva la grazia ai condannati, rimettendo o commutando le pene; dichiarava la guerra e stipulava la pace; negoziava i trattati di alleanza e di commercio e ne chiedeva l'adesione alle camere legislative, prima della ratifica. Il Re convocava le sessioni annuali delle Camere, le prorogava, le chiudeva e poteva sciogliere la Camera dei Deputati, convocandone un'altra per nuove elezioni, entro un lasso di tempo improrogabile di tre mesi (art. 64); sanzionava le leggi votate dal Parlamento, e se la sanzione veniva negata ad una legge, non la si poteva richiamare in esame nella sessione dell'anno (art. 65); pubblicava i decreti ed i regolamenti per l'esecuzione delle leggi (art. 66).

Secondo lo schema del regime costituzionale puro, i ministri erano responsabili solo di fronte al sovrano e potevano essere messi sotto accu-

³³ Art. 34 della *Costituzione del 1848*: «Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolve di adunarsi in comitato segreto».

³⁴ La «flagranza» com'è noto e secondo i principi comuni, si realizzava quando un individuo era sorpreso in atto di commettere un reato; la «quasi flagranza» quando l'individuo era perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato fosse sorpreso con effetti, armi o strumenti che facessero presumere essere l'autore o il complice. Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, cit., p. 1161.

sa dalla Camera dei Deputati e giudicati dalla Camera dei Pari (artt. 73-74),³⁵ per gli atti ufficiali di cui essi erano responsabili *de iure*, secondo un'apposita legge (art. 75), e se condannati, non potevano essere graziati dal sovrano se non su esplicita domanda di una delle due Camere.

I ministri avevano libero accesso alle Camere, ma non venivano ascoltati qualora non ne facessero parte in qualità di Pari o Deputati. Era previsto un Consiglio di Stato, composto da 24 membri, che fino all'emanazione di una nuova legge, avrebbe esercitato le funzioni della Consulta Generale del Regno.

In caso di morte del re, spettava all'erede al trono, se avesse raggiunto la maggiore età, convocare le Camere legislative, entro un mese, «per giurare alla presenza di esse di mantenere sempre integra e inviolata la Costituzione della Monarchia»; qualora l'erede fosse ancora minorenne ed il sovrano defunto non avesse provveduto alla Reggenza ed alla tutela, spettava al Governo la convocazione delle Camere legislative per decidere in merito. Della Reggenza avrebbero fatto parte di diritto la Regina Madre affiancata da due o più Principi della Casa Reale. Rimaneva valido «l'ordine di successione alla Corona stabilito dall'Augusto Re Carlo III», il 6 ottobre 1759 e tutti gli atti in merito emanati dai suoi successori.³⁶

La Costituzione garantiva l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Stabilito il principio che la giustizia promanava dal Re, ed era esercitata da tribunali istituiti per legge (art. 82), non era ammessa l'istituzione di tribunali straordinari. Era stata fissata come regola la pubblicità delle udienze, e prevista l'inaffidabilità dei magistrati (art. 85), tranne che per gli «agenti del Pubblico Ministero».

³⁵ Gli artt. 73 e 74 sono di chiara ispirazione statunitense: cfr. M. GANCI, *Costituzionalisti e Costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1812 al 1848*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., p. 19. Difatti, nella Costituzione americana, proclamata il 17 marzo 1787 dalla Convenzione di Filadelfia, alla Sezione 2 dell'art. 1 si legge: «La Camera dei Rappresentanti [...] ed essa sola avrà il potere di mettere in stato d'accusa il Presidente o i membri del Congresso»; e alla Sezione 3 sempre dell'art. 1: «Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d'*impeachment* (ossia, in seguito ad accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti)».

³⁶ Art. 70 della *Costituzione del 1848*: «L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'Augusto Re Carlo III del 6 ottobre confermato dall'Augusto Re Ferdinando I nell'art. 5 della legge degli 8 dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla reale Famiglia rimangono in pieno vigore».

I casi di offesa al buon costume erano individuati e stabiliti con sentenza pubblica dal tribunale che li aveva ravvisati; inoltre, era necessaria l'unanimità dello stesso «in materia di reati politici e di abuso a mezzo stampa». La stampa era dichiarata libera (art. 30) e soggetta solamente ad una legge repressiva «per tutto ciò che può offendere la religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i sovrani esteri e le loro famiglie, nonché l'onore e l'interesse dei particolari».

La Costituzione napoletana del 1848 ebbe vita brevissima: in poco tempo, infatti, furono messi in evidenza i suoi limiti,³⁷ ed essa fu rapidamente superata dagli eventi. Basti pensare tra l'altro che, appena quindici giorni dopo la sua pubblicazione, crollava in Francia il regime di Luigi Filippo che aveva le fondamenta proprio su quella Carta del 1830 alla quale, appunto, si era ispirato il Bozzelli, e l'avvento della repubblica fece considerare superata la Costituzione napoletana, prima ancora che venisse attuata. La Camera dei Deputati, eletta il 18 aprile, si riunì il 15 maggio, e fu sciolta il successivo 17; riconvocata, dopo nuove elezioni, il 1 luglio, fu sciolta il 12 marzo 1849, e mai più eletta. «Abbandonata» però, non revocata, la Costituzione di Ferdinando II può dirsi che rimase «quiescente», malgrado vari provvedimenti che ristabilivano lo *statu quo ante*. Difatti, dopo l'atto sovrano 25 giugno 1860,³⁸ fu richiamata ufficialmente in vigore col r. d. 1 luglio 1860. Essa rimase, formalmente, legge fondamentale del Regno, fino alla partenza da Gaeta del re Francesco II.³⁹

³⁷ Occorre ricordare che ai sensi dell'art. 69 la Costituzione fu giurata dal re con una formula pubblicata con decreto 21 febbraio, distinta in quattro parti. Con essa il sovrano si impegnavo ad osservare e fare osservare la religione cattolica, la Costituzione "irrevocabilmente sanzionata", tutte le leggi in vigore nonché le successive, ed infine a non attentare mai alla Costituzione. Ma re Ferdinando rimarrà fedele solo al primo punto; difatti, il giuramento prestato con grande solennità il 24 febbraio nella basilica di San Francesco da Paola, avrebbe dovuto essere ripetuto dal re dinanzi alle Camere legislative alla loro solenne convocazione. Ma questo non avvenne perché il sovrano neppure si presentò all'apertura del Parlamento. Cfr. C. LODOLINI TUPPUTI, *Il Parlamento napoletano del 1848-1849. Storia dell'istituto e inventario dell'archivio*, cit., p. 12.

³⁸ Re Francesco II, che era successo al padre Ferdinando II morto a Caserta il 22 maggio 1859, prevedendo il peggio, ossia un'invasione garibaldina anche su Napoli, annunciava di voler concedere: a) il ripristino della Costituzione del 1848 nel Regno delle Due Sicilie; b) l'amnistia generale; c) l'apertura delle trattative con il Re piemontese; d) l'adozione della bandiera tricolore; e) ed infine la separazione della Sicilia da Napoli.

³⁹ Cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, cit., p. 1156.

3. *La rivendicazione della Carta del 1812: il suo «adattamento ai tempi».*

Avutosi a Napoli la proclamazione del testo costituzionale il 29 gennaio, i liberali napoletani del governo costituzionale, pur avendo promesso di tener conto delle aspirazioni dei siciliani, dimostravano nei fatti d'ignorare o per lo meno d'intendere in senso assai limitato le richieste degli isolani, quando pubblicavano e facevano comunicare al governo provvisorio della Sicilia, il 12 febbraio 1848, lo Statuto unico per le due parti del Regno.

Il nuovo testo costituzionale stabiliva un Parlamento unico per il Regno delle Due Sicilie, contrariamente alla richiesta dei siciliani che chiedevano che venisse ripristinata per l'isola la Costituzione del 1812,⁴⁰ con la previsione di un Parlamento separato. Inoltre, come si è già affermato, lo Statuto napoletano conteneva solo una generica riserva nell'art. 87, per la questione siciliana. L'accettazione dello Statuto avrebbe per di più implicato il ritorno immediato delle truppe borboniche in Sicilia.

Il Comitato Generale, esaminando la proposta di Ferdinando II di concedere ai suoi sudditi una costituzione, aveva subito lamentato come nella promessa del sovrano non si facesse alcun cenno né ai diritti dei siciliani, né alla loro costituzione e, con esattezza a quella del 1812. Si invocavano gli antichi diritti e la costituzione storica della Sicilia, e nella impegnativa vicenda di trattative che faranno seguito, a nulla sarebbe valsa la mediazione dell'Inghilterra, che era stata richiesta da entrambe le parti; d'altra parte appunto, l'Inghilterra aveva un atteggiamento sostanzialmente ispirato al desiderio di mantenere unito il Regno delle Due Sicilie, adoperandosi affinché fossero fatte tutte le concessioni possibili agli isolani per evitare il pericolo che questi si decidessero a proclamare la separazione da Napoli, ovvero, una volta che si fossero separati adottassero, il che sarebbe stato cosa ancora meno gradita, la forma repubblicana.⁴¹

Il governo provvisorio sintetizzò il programma della rivoluzione nella richiesta della Costituzione del 1812 «adattata ai tempi»; e a questo pro-

⁴⁰ Ai loro occhi la carta costituzionale del 1812 conservava un alto valore simbolico: sarebbe stata il documento invocato, in funzione antinapoletana, nei numerosi momenti di crisi dei rapporti fra la Sicilia e Napoli. Il dato è sottolineato da E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., p. LXXII.

⁴¹ Cfr. S. F. ROMANO, *Il '48 in Sicilia, in Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, cit., p. 104.

gramma tenne fede, durante le laboriose trattative con il Governo napoletano, rifiutando la Costituzione concessa dal Borbone e convocando il Parlamento, cui spettava il compito di attuare la riforma costituzionale.

Si accettava la mediazione del rappresentante straordinario della Corte di San Giacomo a Napoli, Lord Minto, ma nello stesso tempo si dava corso alla soluzione separatista supportata dalla tesi della continuità costituzionale. «La Sicilia riunita in Palermo in General Parlamento adatterà ai tempi la Costituzione che da molti secoli ha posseduto, che sotto l'influenza della Gran Bretagna fu riformata nel 1812, e col decreto regio degli 11 dicembre 1816 fu implicitamente confermata».

La parola d'ordine sarà, dunque, come ho detto più volte: «la Costituzione del 1812 adattata ai tempi». Ciò significava dire sia ai siciliani sia alle potenze straniere, – queste ultime attente ad osservare ogni cambiamento di equilibrio nello scacchiere internazionale, – che la Sicilia non avrebbe esercitato il suo temuto potere costituente rivoluzionario, ma intendeva soltanto ripristinare il suo antico assetto storico, la *ancient constitution*, il patto ripetutamente violato dalla dinastia dei Borbone di Napoli.⁴²

Il concetto che sottostava alla locuzione “adattata ai tempi”, però, era caratterizzato da una certa ambiguità: per alcuni avrebbe significato la conservazione, se non addirittura il potenziamento di un ruolo predominante, sia dal punto di vista politico che da quello economico, all'interno degli assetti costituzionali del '12, che già assicuravano loro una posizione di privilegio, modificati semmai per limitare ulteriormente il potere sovrano. Per altri, invece, ossia, per i più radicali, «l'adattamento ai tempi», significava garantire uno spazio istituzionale adeguato alle forze democratiche dell'Isola, ai loro programmi, ai loro ideali; significava, in sostanza, muovere da una carta costituzionale considerata nel complesso “arretrata” quanto a caratteri e contenuti, che tuttavia presentava ai loro occhi un nucleo di norme in linea con i principi democratico-liberali,⁴³ e da

⁴² Su questo punto, cfr. M. A. COCCHIARA, *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900*, a cura di A. DE BENEDETTIS, Quaderni di discipline storiche: 19, Bologna 2003, p. 94.

⁴³ Si pensi alla separazione dei poteri, in qualche misura introdotta dal testo costituzionale del 1812, articolato nei tre Titoli dedicati al Potere legislativo, al Potere esecutivo ed al Potere giudiziario, ma si pensi anche al Decreto per la libertà della stampa e al decreto Della libertà, diritti e doveri del cittadino. Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Catania 1965, p. 16.

questi aspetti più avanzati della suddetta costituzione sviluppare un più coerente e moderno progetto di ordinamento e di struttura dello Stato.

L'Atto di convocazione, deliberato il 24 febbraio, invitava così tutta la Nazione a riunirsi in un Parlamento Generale, per "adattare ai tempi" la Costituzione del 1812 e provvedere a tutti i bisogni della Sicilia, indicando le modalità di elezione delle nuove Camere. Il Parlamento costituente si sarebbe riunito a Palermo, nella chiesa di San Domenico, il 25 marzo.⁴⁴

Riconoscendo la gravità della situazione nei domini *ultra pharum*, il Ministero di Napoli, con grande pragmatismo, proponeva al Re di accogliere il suggerimento di Lord Minto, e cioè di provvedere alla nomina di un luogotenente nella persona di un membro della famiglia reale o di un siciliano e alla creazione di un Ministero di cittadini siciliani che suggerissero "opportuni provvedimenti per la pronta convocazione di un Parlamento dell'Isola per esaminare e dare pronta esecuzione all'articolo 87 della Costituzione di Ferdinando II, rimanendo sempre ferma l'unità della monarchia".⁴⁵

Il sovrano emanava così il 6 marzo quattro decreti: il primo istituiva un ministero di Stato per gli affari di Sicilia a Napoli, affidandolo al siciliano Gaetano Scorazzo; il secondo conferiva la nomina a Ruggero Settimo di luogotenente generale del Re in Sicilia; con il terzo nominava i ministri del «Governo di Sicilia», che poi altri non erano se non i presidenti dei Comitati in cui si articolava il Comitato Generale – fatta eccezione, ovviamente, per il primo Comitato: guerra e marina – alla guida di dicasteri simili ai Comitati da loro presieduti anche nell'intitolazione; l'ultimo di questi decreti convocava il Parlamento Siciliano ripubblicando sostanzialmente come proprio, l'Atto di convocazione del 24 febbraio, con poche varianti rispetto al testo emanato dal Governo provvisorio. Fra queste assumeva particolare rilievo la circostanza che il Parlamento, nell'«adattare ai tempi ed alle politiche convenienze la Costituzione del 1812», doveva tener salda la dipendenza da un unico re per l'integrità della monarchia.

⁴⁴ In quell'occasione il Comitato Generale trasferiva all'Assemblea i pieni poteri esercitati fino a quel momento, i quali traevano legittimità «dalla suprema ragione della salute pubblica e dalla sovrana volontà del popolo». Cfr. D. NOVARESE, *Assemblee Parlamentari e Potere Costituente in Sicilia (1812-1848)*, in "De Curia semel in anno facienda". *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Palermo, 4-6 febbraio 1999) a cura di A. ROMANO, Milano 2002, p. 141.

⁴⁵ Cfr. S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 90.

Potrebbe dirsi che con i decreti del 6 marzo, Ferdinando II per un verso riconosceva e quasi “ratificava” le scelte effettuate dal governo rivoluzionario siciliano, ma per altro verso le “espropriava”, riconducendole – con le necessarie modifiche – alla sua sola volontà.⁴⁶ Ma il Governo provvisorio respingendo all’unanimità tali decreti ritenendoli contrari alla Costituzione del ’12, li ha dichiarati come non avvenuti.⁴⁷

Lord Minto si era premurato di avvertire che avrebbe rifiutato l’incarico della mediazione se non fosse rimasto saldo il punto dell’unione delle due Corone ed aveva consigliato di fare delle controproposte. Dopo una lunga ed animata discussione fra gli esponenti politici siciliani, contro l’opinione dei democratici che proponevano di rimettere la decisione al Parlamento, prevalse la tesi di fare delle controproposte. Queste ultime assunsero, però il carattere di ultimatum e si articolarono nelle seguenti richieste: 1) ripristino del titolo di «Re delle Due Sicilie»; 2) istituzione di un Viceré nella persona di un membro della famiglia reale, o di un illustre siciliano; 3) conservazione della Guardia nazionale; 4) sgombero delle truppe regie dall’Isola; 5) il diritto di battere moneta propria; 6) il diritto di conservare la bandiera e la coccarda tricolore; 7) consegna al governo siciliano della quarta parte della flotta, delle armi e dei materiali da guerra esistenti a quella data, ovvero l’equivalente in denaro; 8) il diritto di risiedere presso la corte del Viceré dei ministri degli esteri, guerra e marina; 9) abolizione del ministero per gli affari di Sicilia a Napoli; 10) rappresentanza separata in caso di lega economica o politica con gli altri Stati italiani; 11) riconoscimento di portofranco alla città di Messina; 12) restituzione dei vapori postali e doganali comperati con denaro e per servizio della Sicilia.

La rottura delle trattative⁴⁸ non impedì lo svolgimento del Parlamento, contro il quale il sovrano aveva emesso la dichiarazione di nullità, precisando che questa si rivolgeva contro qualunque atto compiuto nell’I-

⁴⁶ Cfr. E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., p. LXXII.

⁴⁷ Osserva in proposito S. F. ROMANO, *Il ’48 in Sicilia*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, cit., p. 104: «In tal modo il comitato intendeva rivendicare il diritto acquisito dai siciliani alla costituzione del 1812, respingendo la forma di nuova concessione che avevano i decreti del Re». Si veda inoltre, M. GANCI, *Il 1848 e la Costituzione siciliana del 12 gennaio*, Palermo 1995, p. 18.

⁴⁸ Si veda su questo punto, L. TOMEUCCI, *Messina nel Risorgimento. Contributo agli Studi sull’Unità d’Italia*, Milano 1963, pp. 209-210; S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 91; S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., pp. 27-28, ed inoltre M. GANCI, *Il 1848 e la Costituzione siciliana del 12 gennaio*, cit., p. 18.

sola che fosse in contrasto con i suoi decreti del 6 marzo”. Nella sua “protesta” Re Ferdinando II, non solo dichiarava nullo ogni decreto emesso dal governo provvisorio della Sicilia, ma accusando i siciliani di rompere violentemente e per sempre l’unità della monarchia, aggiungeva che essi “turbavano il Risorgimento d’Italia e compromettevano l’indipendenza ed il glorioso avvenire della patria comune”.⁴⁹

Il Parlamento del 25 marzo risultò composto da 185 Pari, sotto la presidenza del duca di Serradifalco, e da 150 rappresentanti dei comuni sotto la presidenza del marchese Vincenzo Fardella di Torreatarsa. Dopo l’ultimatum al Borbone, al quale era stato posto come caposaldo irrinunciabile il ritorno della Sicilia allo *statu quo ante* del 1815 – condizione che fu subito respinta dalla Corte di Napoli – primo atto del rinato Parlamento fu, il 27 marzo 1848 il conferimento a Ruggero Settimo della reggenza del vacante Regno di Sicilia con tutte le prerogative regali secondo l’estensione ed i limiti della Costituzione del 1812, e fu costituito un ministero che durò fino al 13 agosto 1848.⁵⁰

Ruggero Settimo assunse il titolo e la qualifica costituzionale di Presidente del Regno, nel rispetto di una radicata consuetudine operante in Sicilia fin dai primi tempi del governo dei re di Castiglia e applicata quando moriva il monarca e nell’assenza dei vicerè.⁵¹ L’atto politicamente più importante di questo ministero e che avrebbe condizionato considerevolmente i successivi lavori costituenti, fu la solenne e coraggiosa dichiarazione di decadenza di Ferdinando di Borbone e della sua dinastia dal trono di Sicilia,⁵² proclamando che l’Isola retta «a Governo Costituzionale», avrebbe chiamato «al Trono un Principe italiano, dopoché avrà formato il suo Statuto».

All’infuori della decisione del 13 aprile, che dichiarava la decadenza

⁴⁹ Cfr. S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento*, cit., p. 92.

⁵⁰ Tale ministero risultava costituito da: Ruggero Settimo presidente, Giuseppe Paternò agli esteri e alla marina, lo storico Michele Amari alle finanze, Gaetano Pisano alla giustizia e al culto, Pietro Lanza di Scordia all’istruzione e ai lavori pubblici, il Marchese della Cerda agli interni. Cfr. S. CORRENTI, *Storia di Sicilia*, cit., pp. 215-216.

⁵¹ Cfr. E. GUCCIONE, *Il Costituzionalismo in Sicilia nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., p. 194.

⁵² La proposta, avanzata dal deputato Paolo Paternostro, e votata per acclamazione unanime del Parlamento il 13 aprile 1848 spianava la strada al pieno dispiegarsi della potenza politica della classe dirigente. Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948, p. 379.

della dinastia borbonica, e che impegnava il General Parlamento alla scelta di un re appartenente ad una famiglia principesca italiana, nessun altro vincolo era posto alle deliberazioni delle due Camere costituenti siciliane; ed esse usarono largamente di questa facoltà, elaborando una legge statutaria quanto mai libera e “coraggiosa”, ispirata dalla fondamentale preoccupazione che era necessario salvaguardare le libertà popolari dai possibili attentati del futuro sovrano, chiunque egli fosse.

Per quanto riguardava le riforme costituzionali, si decise di conferire ad un Comitato misto composto di 24 membri, 12 per ciascuna Camera, il compito di studiare e presentare al Parlamento un progetto completo «di adattamento della Costituzione del 1812 ai tempi». A soli due mesi dall’incarico, il 2 giugno, questo Comitato presentava alle Camere, accompagnato da un Rapporto illustrativo, un progetto di riforma⁵³ degli articoli fondamentali della Costituzione di Sicilia; 17 articoli che avrebbero dovuto costituire le *Basi* della nuova Costituzione.⁵⁴

Questo progetto, mentre nella maggioranza degli articoli si occupava di questioni formali, che non incidevano per niente sulla struttura dello Stato, nelle poche parti di rilievo sostanziale non introduceva cambiamenti importanti rispetto alla Costituzione del '12: di essa si limitava a riformulare i principi fondamentali in termini forse più adatti ad una carta costituzionale, lasciando fra l’altro intatto l’articolo relativo alla religione dello Stato ed all’intolleranza di ogni altro culto; abolendo solo l’eredità della Parìa temporale, ma lasciando Pari a vita i titolari delle Parie temporali e Pari di diritto tutti i Pari spirituali; continuando a configurare su una posizione di uguale rilievo costituzionale e politico le due Camere, malgrado in realtà, solo una di esse si presentasse come la diretta espressione della volontà popolare.

Rappresentativo, il primo articolo, che riproduceva senza apportare alcuna modifica la prima disposizione delle Basi del 1812, visto che – si

⁵³ Il progetto di riforma suscitò, naturalmente, animate discussioni, intercalate con quelle sui progetti di legge elettorale, legge comunale e provinciale, legge di pubblica sicurezza, di quella sulla responsabilità dei ministri, legge di pubblica sicurezza con vari altri progetti di natura politica e finanziaria. Cfr. A. MARONGIU, *Storia del diritto pubblico. Principi ed istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, cit., p. 516.

⁵⁴ Sull’attività della Commissione, cfr. N. CORTESE, *Le Costituzioni italiane del 1848-1849*, con in appendice le costituzioni francesi e belga del 1830-31 e del 1848, Napoli 1945.

spiegava – «nulla è mutato nella fede, nella religione del popolo». ⁵⁵ Si confermava così il principio confessionale cattolico e l'intolleranza verso ogni altro culto. ⁵⁶ L'art. 1 della Costituzione del 1848, sebbene avesse rappresentato un progresso rispetto alla Carta del 1812, rimase certamente inferiore alle analoghe disposizioni della maggior parte degli Statuti italiani del tempo, i quali, nondimeno, avrebbero potuto costituire un esempio da imitare ed una spinta a superare con maggiore franchezza, la pesante eredità della tradizione confessionistica intollerante. Fatta eccezione, infatti, per la Costituzione napoletana del 10 febbraio 1848, la quale dichiarava il cattolicesimo «l'unica religione dello Stato, [...] senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun'altra religione», ⁵⁷ le Carte italiane che avrebbero potuto fornire un esempio all'assemblea siciliana avevano adottato al riguardo disposizioni certamente assai più liberali. Non solo lo Statuto toscano del 15 febbraio 1848, il quale, pur dichiarando nell'art. 1 il cattolicesimo «sola religione dello Stato», garantiva poi alle confessioni acattoliche la condizione di «culti [...] permessi conformemente alle leggi» ed a tutti i cittadini la posizione di uguaglianza innanzi alla legge «qualunque sia il culto che esercitano»; ⁵⁸ ma anche lo Statuto albertino, il quale, sebbene nell'art. 1 avesse adottato la dizione

⁵⁵ L'introduzione di quel principio tra i fondamentali della Carta costituzionale del 1812 risultava tutt'altro che irrilevante. Intanto, esso designava uno Stato confessionale, in apparente contraddizione con quanto affermato nel § 1 del Decreto per la libertà della stampa, nonché con il disposto del capo I del decreto "Della libertà, diritti e doveri del cittadino", che sancivano una piena libertà di espressione. In secondo luogo, l'art. I delle suddette Basi si preoccupava di legare indissolubilmente la monarchia siciliana alla professione della fede cattolica. Sul punto cfr. D. NOVARESE, *Costituzione e Codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di Codice Penale" del 1813*, Milano 2000, p. 121 ss.

⁵⁶ L'art. 1 del *Progetto* recitava: «La religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica apostolica romana, e il Re sarà obbligato a professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra, sarà *ipso facto* decaduto dal Trono».

⁵⁷ È noto che la riluttanza dei Deputati e dei Pari a prestare giuramento con la formula del professare e far professare la religione cattolica, è alla base dei fatti del 15 maggio, che stroncarono sul nascere la vita costituzionale napoletana. Cfr. A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1971, p. 81.

⁵⁸ Lo Statuto toscano del 15 febbraio 1848 ha i suoi primi due articoli così concepiti: «1) La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato. – Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi; 2) i Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi dello Stato, in proporzione degli averi, e sono tutti ammissibili agli impieghi civili e militari». Cfr. A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, cit., p. 80.

di «culti tollerati», conteneva però l'enunciazione di principi e di garanzie del cittadino idonei a far divenire quel timido accenno alla tolleranza un passo gigantesco su tutto il piano della condizione giuridica degli acattolici.⁵⁹

Nella Costituzione del 1848 la dichiarazione di decadenza dal trono del sovrano che non professasse la religione cattolica assumeva, ancor più che nel 1812, le caratteristiche di un'arma di ricatto in una realtà storica nella quale, eliminati i Borbone dalla scena politica e proclamata l'indipendenza da Napoli, la Nazione rivendicava il diritto di eleggere il proprio Re.⁶⁰ Anche l'indipendenza nazionale, sanzionata dall'art. II del Progetto, non introduceva alcuna novità rispetto al § 17 del decreto *Per la successione al trono del Regno di Sicilia* della Costituzione del 1812, che intendeva sancire l'indipendenza del Regno di Sicilia da qualsiasi altro regno, ed in particolare da quello di Napoli. La norma prescriveva, pertanto, che nel caso in cui il Re avesse riacquisito la corona napoletana, o a lui fosse stato assegnato un qualsiasi altro regno, avrebbe dovuto subito mandarvi il suo primogenito come sovrano, oppure cedere a quest'ultimo la corona di Sicilia; dichiarava, inoltre, il Regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli e da qualunque altro regno o provincia.

Le uniche novità riguardavano, in realtà, la disciplina del potere legislativo, cui il Comitato dedicava ben 11 articoli. Un potere esercitato «esclusivamente» dal Parlamento e solo a proposito dell'iniziativa legislativa condiviso con la Corona, cui per altro non spettava alcun diritto di veto, ma giusto un potere di differire la promulgazione della legge, sollecitandone l'ulteriore discussione nella successiva sessione parlamentare.

Il Parlamento, secondo il Progetto del Comitato misto, era composto di due Camere che continuavano a chiamarsi dei Pari e dei Rappresentanti dei Comuni, che mantenevano un identico peso costituzionale, pur essendo solo la seconda l'espressione diretta della volontà popolare, ma

⁵⁹ Questa evoluzione preannunciata dal provvedimento di emancipazione dei Valdesi, seguita con l'emancipazione degli Israeliti, e si può dire sostanzialmente compiuta con la legge 19 giugno 1848, che interpretò nel senso più liberale l'art. 24 dello Statuto con la nota formula: «La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari». Per un ulteriore approfondimento di questi concetti, si veda M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., pp. 44-46.

⁶⁰ Cfr. D. NOVARESE, *Costituzione e Codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di Codice Penale" del 1813*, cit., p. 126.

che presentavano un'innovazione che avrebbe scatenato forti contrasti: il titolo di appartenenza alla Camera Alta non sarebbe stato basato, per i Pari temporali, sull'ereditarietà.

Mentre i restanti articoli del Progetto si limitavano a regolare aspetti meramente formali e del tutto ininfluenti sulla struttura dello Stato,⁶¹ meritano, invece di essere ricordati gli ultimi tre articoli (artt. XV-XVI-XVII), intesi il primo ad introdurre e disciplinare il carattere rigido delle «Basi della Costituzione», il secondo a “costituzionalizzare” la Guardia nazionale ed il terzo a proclamare il principio della libertà di stampa e di parola.⁶²

Queste tre norme, infatti, arricchite dopo la discussione parlamentare di più avanzati contenuti e garanzie, avrebbero costituito il principio ispiratore degli artt. 94, 76-79 e 88 dello Statuto fondamentale del Regno di Sicilia che, a conclusione di un ampio, serrato e vivace dibattito che avrebbe segnato un superamento in senso democratico del Progetto, veniva approvato e decretato dal Generale Parlamento il 10 luglio 1848. La Sicilia attuava per prima, in quel determinato momento, quella che era la massima aspirazione di molti liberali del continente: la creazione di uno Statuto per opera di un'assemblea rappresentativa liberamente eletta dal popolo, per provvedere al nuovo assetto politico e giuridico del paese, mentre gli Statuti concessi, nello stesso anno 1848, nella penisola erano, semplici concessioni che i sovrani facevano ai loro popoli, appunto in forza del loro potere assoluto.⁶³

4. Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia: sua genesi e sue caratteristiche.

È opinione largamente condivisa che con il 1848 prende inizio il processo che vede la realizzazione, in Italia ma anche in Europa, di un nuovo ordine politico: il regime monarchico costituzionale o, per meglio

⁶¹ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., pp. 23-26.

⁶² La norma riservava ad una legge successiva la disciplina penale contro gli «abusi di questa libertà». Ricordiamo, tuttavia, come la Carta del 1812, con formula di certo meno “moderna” di quella utilizzata nel 1848, aveva già proclamato la libertà di stampa e di parola. Cfr. E PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., p. LXXX.

⁶³ C. PIAZZA, *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, Palermo 1974, p. 78.

dire, il regime delle libertà costituzionali sancite e garantite in appositi testi legislativi quali sono, infatti, le costituzioni o, se si preferisce, le carte costituzionali. Quando nel 1848 le istanze costituzionali e le esigenze statutarie trionfarono nei diversi Stati della penisola italiana, trovarono il terreno ampiamente preparato dalla diffusione e dal successo delle idee liberali; si poterono imporre, pertanto, naturalmente ad un'opinione pubblica che nella costituzione vedeva il coronamento supremo delle proprie aspirazioni politiche.

Senza seguirne da vicino le fasi, possiamo senza dubbio affermare che, tali costituzioni furono numerose e, pur se sostanzialmente simili, varie. I fatti che accompagnarono la formazione degli Statuti del '48 in Italia si ricollegano strettamente alle vicende della rivoluzione liberale e nazionale nel nostro paese, ed il carattere delle costituzioni emanate in quell'anno nella penisola mostra chiaramente come queste si potessero accostare alle carte ottriate della Restaurazione europea, in quanto concesse dai sovrani nell'esercizio di un loro proprio ed autonomo potere. A distinguersi in questo scenario delle costituzioni quarantottesche sarà lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, unica carta, insieme alla successiva costituzione della Repubblica romana del 1849, a non essere il frutto dell'*octroyé* regio, ma ad essere elaborata e votata da un'assemblea rappresentativa liberamente eletta dal popolo ed in contrasto con la volontà del governo borbonico, ma non per questo sostanzialmente distante sul piano teorico dai postulati del costituzionalismo francese della Restaurazione.

Le altre furono tutte carte ottriate, concesse dai regnanti sotto l'incalzare degli avvenimenti che compromettevano il loro stesso regno, carte che – salvo lo Statuto albertino – furono o lasciate cadere o abrogate appena possibile, per la loro palese incompatibilità con la linea di condotta, perpetuamente assolutistica e fundamentalmente reazionaria, dei governi e dei sovrani che le avevano emanate sotto la spinta dell'ondata rivoluzionaria.⁶⁴

In realtà, approvato il 10 luglio 1848,⁶⁵ anche nel *nomen* – non più costituzione, ma statuto, vale a dire statuito da un potere legislativo, sarebbe stato molto più che una riforma costituzionale. Nella sua struttura formale, lo Statuto presentava sicuramente tutte le caratteristiche di una

⁶⁴ Cfr. C. GHISALBERTI, *Storia delle Costituzioni europee*, cit., p. 68 ss.

⁶⁵ Lo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, d'ora in poi *Statuto del Regno di Sicilia 1848*.

costituzione moderna; diviso in maniera organica in 98 articoli, riuniti sistematicamente in otto titoli a loro volta suddivisi in capi, dettava in poche disposizioni esposte con semplicità, la disciplina dell'ordinamento giuridico dello Stato e dei diritti e delle libertà dei siciliani. Eppure, per quanto strutturalmente simile ad un "prodotto nuovo" più che ad una revisione della precedente carta costituzionale, sebbene, come vedremo meglio in seguito, ideologicamente rinnovato, soprattutto per quanto concerne la parte relativa ai principi fondamentali ed alla tutela delle libertà e dei diritti, sancite nel Titolo VI, innovativo anche per il carattere della rigidità, adottato in base ad una disciplina di revisione sancita nell'art. 94, ciononostante lo Statuto del Regno di Sicilia presentava una serie di correlazioni con il passato, soprattutto ad esempio, in materia di religione⁶⁶ o di rapporti tra i poteri dello Stato, sbilanciati così come nel testo costituzionale del 1812, a discapito del potere esecutivo.

Particolare attenzione merita quella che a prima vista può considerarsi una soddisfacente vittoria dei liberali radicali e dei democratici, ovvero l'introduzione nello Statuto, di formule e principi che si sarebbero letti nella Costituzione della Repubblica francese del 4 novembre 1848;⁶⁷ costituzione, quest'ultima, senza ombra di dubbio, democratica, fondata sul principio della completa separazione dei poteri: il potere esecutivo, infatti, veniva affidato ad un presidente eletto direttamente dal popolo, mentre quello legislativo era demandato ad un'assemblea unica.

Primo fra tutti il principio della sovranità popolare⁶⁸ e del suffragio

⁶⁶ In modo specifico, la Novarese fatta un'accurata analisi delle scelte del costituente siciliano del 1812 in materia di religione racchiuse nella formula dell'art. I delle Basi, «daddove, all'intolleranza nei confronti degli altri culti ed alla totale chiusura verso la libertà di pensiero e di espressione, si aggiungeva l'elemento politicamente più rilevante ... estrinsecatesi nella posizione della Chiesa a sostegno della Nazione, contro la Monarchia», osserva come tale ipotesi trovasse conforto, anni dopo, nella circostanza che il Parlamento del 1848, riproponeva all'art. 1 dello Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, la stessa e identica formula: «La religione dello Stato è la cattolica apostolica romana». Si veda per questo, D. NOVARESE, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, cit., p. 121 ss.

⁶⁷ Si ritiene che i costituenti siciliani abbiano subito senza dubbio l'influenza della rivoluzione parigina del 24 febbraio 1848 e si ipotizza che si siano avvalsi del primo progetto di Costituzione preparato da una Commissione allora appositamente nominata. Su questo punto, cfr. N. CORTESE, *Le Costituzioni italiane del 1848-1849*, cit., p. LXXXVIII.

⁶⁸ Il Cap. I della Costituzione francese del 1848, rubricato *Della sovranità*, recitava: «La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi. Nessun individuo, nessuna frazione di popolo può attribuirsi l'esercizio». L'art. 3 dello *Statuto fondamentale del Re-*

esteso a tutti i cittadini, con la sola esclusione degli analfabeti; ⁶⁹ dichiarazione di principio, questa, di grande significato rispetto al testo del 1812, e che gravava tale statuto di implicazioni progressive assenti in altre carte di quel periodo, anche se, in concreto molte altre disposizioni ne avrebbero limitato l'efficacia pratica. ⁷⁰

L'art. 3 veniva, per di più, completato dall'esplicita sanzione della distinzione dei poteri, principio questo già accolto dalla Carta del '12, preludendo così a quella che sarebbe stata la denominazione dei tre Titoli fondamentali dello Statuto: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario.

La pregiudiziale autonomistica avrebbe trovato piena accoglienza nelle due Camere che si sarebbero riconosciute nella dizione del 1° comma dell'art. 2: «La Sicilia sarà sempre Stato indipendente». ⁷¹ L'art. 94 conferiva, – si è già detto, – allo Statuto il carattere della rigidità prevedendo che, nessuna sua norma potesse essere modificata, *sic et simpliciter*, se non su proposta del Parlamento e a seguito di una procedura aggravata. La disciplina di revisione sancita nel suddetto articolo era esemplata sull'art. 131 della Costituzione belga del 1831; a diversificare la procedura siciliana di revisione da quella belga era, sostanzialmente, l'assenza di riferimento ad un qualche «accordo col re». ⁷²

gno di Sicilia disponeva: «La sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsi l'esercizio. I poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente Statuto». L'espressione «universalità dei cittadini» venne considerata equivalente a «popolo» ma meglio idonea a designarlo nella sua totalità contrapponendolo alle classi. Si veda su questo punto M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 28.

⁶⁹ Questa tesi fu però avversata tenacemente dagli elementi più moderati: il voto universale affermava un deputato conservatore, il Ventura «conducendo direttamente al fatale comunismo ridurrebbe la Sicilia all'anarchia, e quindi al più deplorabile dispotismo». Cfr. R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 297.

⁷⁰ Ad esempio si aboliva la «Paria ereditaria» ma si consentiva che nella Camera Alta, accanto ai Senatori elettivi, sedessero come Senatori a vita i Pari Temporalis che vi andavano per il vecchio ordinamento costituzionale; inoltre, l'elettorato attivo veniva concesso a tutti i cittadini, ad esclusione degli analfabeti; infine, altre limitazioni erano sancite per l'elettorato passivo. Cfr. G. CINGARI, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, cit., p. 56.

⁷¹ L'art. 2 consta di quattro commi, legati a filo doppio l'uno con l'altro e tutti relativi all'unico principio: l'indipendenza dell'Isola da qualunque altro stato o consociazione politica. Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 42.

⁷² L'articolo 131 della *Carta* belga disponeva: «Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che v'ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli desi-

In seno al dibattito assembleare restava insoluta la questione della scelta del nuovo re di Sicilia che, in base al decreto di decadenza della dinastia borbonica,⁷³ doveva essere scelto tra le famiglie principesche italiane: questione politica rilevante, anche se ai fini interni, il ripristino della Costituzione del 1812 offriva la soluzione transitoria parlamentare.⁷⁴ Per quanto riguarda la scelta della persona del nuovo Re di Sicilia, ci fu qualche incertezza: le due potenze che volevano approfittare della conclamata indipendenza della Sicilia da Napoli, e cioè Francia ed Inghilterra si trovarono in disaccordo. La Francia propendeva, infatti, per la candidatura toscana e cioè per un figlio di Leopoldo II Granduca di Toscana, mentre l'Inghilterra parteggiava per la candidatura piemontese e cioè quella del secondogenito di Carlo Alberto, Re di Sardegna, che in quel momento rappresentava l'unica volontà del popolo italiano di scacciare lo straniero dall'Italia.

Approvata la nuova Costituzione, in quello stesso giorno, il Parlamento di Palermo, avrebbe eletto come re di Sicilia Ferdinando Alberto Amedeo di Savoia, duca di Genova, con il nome di Alberto Amedeo I, ricevendo in risposta un inatteso rifiuto,⁷⁵ che rendeva di fatto inutile il lavoro dei costituenti siciliani.

gna. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto. Due nuove Camere saranno convocate a norma dell'art. 71. Queste Camere stabiliscono, di comune accordo con il re, i punti da sottomettersi a revisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi almeno dei membri che compongono ciascuna di esse non siano presenti: nessun cambiamento verrà adottato, se non riunita almeno i due terzi dei suffragi». Pressoché analogo, l'art. 94 dello *Statuto* siciliano recitava: «Nessun articolo dello Statuto potrà esser modificato se non dopo una dichiarazione del Parlamento che proponga la riforma a farsi. In tal caso il Parlamento resterà disciolto di diritto per riunirsi dopo una nuova elezione. Tanto la deliberazione che propone la riforma quanto quella del nuovo Parlamento non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi de' votanti presenti di ciascuna Camera»

⁷³ Il Parlamento dichiara: "Ferdinando di Borbone e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal trono di Sicilia. La Sicilia si reggerà a governo costituzionale, e chiamerà al trono un Principe italiano, dopo che avrà riformato il suo Statuto". Cfr. F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, cit., p. 379.

⁷⁴ In base ai commi 25 e 26 della Costituzione del 1812, l'Assemblea parlamentare in caso di vacanza dal trono eleggeva la Reggenza. Cfr. *Costituzione 1812*, Per la successione al trono del Regno di Sicilia, comma 25 e 26.

⁷⁵ Giacché, se da una parte questa offerta aveva il precedente del trattato di Utrecht (1713) e dell'unione tra la Savoia e la Sicilia nella persona di Vittorio Amedeo II, dall'altra c'era la lontananza tra Torino e Palermo che già aveva indotto lo stesso Vittorio Amedeo alla permuta della Sicilia con la Sardegna nel 1720, con il trattato dell'Aja. La situazione si riproponeva negli stessi termini dopo più di cento anni, con lo stesso timore di

A quella insoddisfazione facevano seguito le ulteriori difficoltà in politica interna e i riflessi della situazione internazionale, derivanti in particolare modo dalla subordinazione in cui tutta la penisola si trovava nei confronti dell'Austria, il cui intervento a sostegno della dinastia dei Borbone decretava l'irreversibile fallimento dell'esperienza costituzionale siciliana. La sconfitta militare avrebbe concluso la vicenda con l'affermarsi, ancora una volta della restaurazione borbonica. Di un Regno di Sicilia indipendente e sovrano non si sarebbe più parlato.⁷⁶

a) Potere legislativo: il Parlamento, il procedimento di formazione delle leggi, la revisione dello Statuto.

Nello Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, il potere di fare le leggi, interpretarle e derogarle venne demandato esclusivamente al Parlamento, espressione della sovranità popolare.⁷⁷ Il Titolo II del testo costituzionale risultava composto da 28 articoli, divisi in due capi, l'uno relativo all'elezione ed alla rappresentanza, l'altro relativo al funzionamento ed ai compiti assegnati a ciascuna Camera. I lavori parlamentari dovevano aver luogo contemporaneamente, e non in tempi diversi, ma in località ed edifici distinti e separati, ad esclusione della riunione inaugurale di ogni anno, che doveva radunare le due assemblee nella chiesa di San Domenico.

Ai sensi dell'art. 5, l'organo legislativo, costituito da due Camere, una dei Deputati e l'altra dei Senatori, avrebbe dovuto essere «composto da rappresentanti del popolo». Ma a tale principio si contrapponevano in misura più o meno considerevole le norme successive, ed in particolare

una dura reazione contro l'eccessiva intraprendenza sabauda, soprattutto da parte dell'Inghilterra che sulla Sicilia – cerniera del Mediterraneo – teneva costantemente vigile il proprio sguardo. Su questo punto si veda, M. GANCI, *Il 1848 e la Costituzione siciliana del 12 gennaio*, cit., p. 21; cfr. inoltre, D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1983, p. 587.

⁷⁶ Il dato è sottolineato da E. PELLERITI, *1812-1848, La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., pp. CVII-CVIII; si veda altresì C. SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., p. 50.

⁷⁷ Cfr. *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo I, Religione, Indipendenza, Sovranità, art. 3, I comma; ed inoltre, *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo II, Potere Legislativo, art. 4: «Il potere di far leggi, interpretarle e dispensare da esse appartiene esclusivamente al Parlamento».

quelle relative alla composizione della Camera Alta, e come avremo modo di chiarire, le norme sull'elettorato attivo e passivo. I Senatori, infatti in numero di 120, non dovevano essere più ereditari e a vita, ma eletti dalle associazioni distrettuali, in proporzione agli abitanti di ogni distretto. Si fece solo l'eccezione di mantenere ancora in carica i Senatori a vita nella persona di quei Pari temporali che «siedono per la Costituzione del 1812⁷⁸ e che, il 13 aprile, avevano firmato personalmente l'atto di decadenza dal trono della dinastia borbonica».⁷⁹

I Senatori rimanevano in carica per sei anni, potevano essere rieletti e non potevano farsi rappresentare per procura.⁸⁰ Il Senato doveva rinnovarsi per un terzo ogni due anni;⁸¹ i Senatori nella prima sessione parlamentare si divideranno a sorte in tre classi: la prima avrà la durata di due anni, la seconda di quattro e la terza di sei (art. 95 disposizioni transitorie).⁸²

⁷⁸ La chiamata dei Pari temporali del '12 alla Camera dei Senatori venne fatta in ossequio alla continuità formale tra i due Parlamenti, del 1812 e del 1848, nonché per ribadire il rifiuto del Comitato Generale Rivoluzionario alle proposte avanzate da Ferdinando II di una nuova costituzione per la sola Sicilia, che gli riservava però, poteri ritenuti eccessivi dal Comitato stesso. Cfr. M. GANCI, *Il 1848 e la Costituzione siciliana del 12 gennaio*, cit., p. 30.

⁷⁹ Cfr. *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo VIII, Disposizioni transitorie, art. 96. Come è evidente, era una concessione conciliativa fatta alla Camera dei Pari, a quegli elementi di questa Camera che erano più attaccati ai ricordi del passato, e che avevano lungamente sostenuto, contro il parere dei loro colleghi più aperti alle idee innovatrici, che la nuova Camera Alta doveva comporsi, rispettando i diritti della superstita aristocrazia isolana, e conservando il privilegio ereditario, com'era consacrato dalla Costituzione del 1812. Cfr. C. SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., p. 35; vedi anche, G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, cit., p. 1164. Anche se solo per un tempo determinato, questa norma – che invano i Pari avrebbero cercato fino all'ultimo di modificare – finiva per “inquinare” il principio della sovranità popolare, costituendo un'indubbia eccezione al dettato dell'art. 5. Cfr. E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., pp. XCVI-XCVII.

⁸⁰ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo VIII, Disposizioni transitorie, art. 97: «Niun Senatore potrà farsi rappresentare da procuratore».

⁸¹ Articolo quest'ultimo ispirato chiaramente dalle leggi americane relative al Senato. Cfr. M. GANCI, *Costituzionalisti e Costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1812 al 1848*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi “150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia”, cit., p. 14.

⁸² Tale rinnovamento parziale era determinato dal fatto che, quell'assemblea, date le categorie dei cittadini, delle quali doveva essere l'emanazione ed il modo come doveva essere eletta, veniva ad assumere la figura di vero e proprio custode e protettore del nuo-

Così come sarà affermato per i Deputati, anche per i Senatori è valida la condizione sancita nell'art. 14 dello Statuto, che imponeva loro di non accettare durante l'esercizio della loro carica, né altri impieghi, né benefici ecclesiastici; inoltre, potevano essere eletti ministri, restando sospesi durante tale carica dalla loro funzione di senatori.

I Deputati potevano essere eletti direttamente dai cittadini elettori.⁸³ Tutti i comuni che eleggevano i loro rappresentanti in base alla Costituzione del 1812, anche se la loro popolazione non raggiungeva il numero richiesto dall'art. 11 del nuovo Statuto, e non erano capoluoghi di circondario, avevano la possibilità di eleggere i loro rappresentanti, nello stesso numero di persone, così come sancito nella Costituzione del '12. Per tutti gli altri comuni dovevano essere costituite tante associazioni composte da 8500 abitanti, ognuna delle quali sceglieva un deputato in base all'apposito regolamento.⁸⁴

La Camera dei Deputati si rinnovava per intero trascorso un biennio dall'entrata dei propri membri in deputazione, ed i suoi membri potevano essere rieletti (art. 33). I Deputati durante la loro carica e per i due anni successivi non potevano accettare benefici, cappellanie, altre cariche o impieghi, il cui conferimento apparteneva al potere esecutivo; potevano

vo ordine di cose. Infatti, veniva a rappresentare il controaltare della Camera dei Deputati, vero organo costituzionale scaturito dalla rivoluzione; suo scopo, quindi, era quello di impedire un capovolgimento di situazioni e questo si raggiungeva mediante il sistema di rinnovamento, perché ad ogni nuova elezione della Camera dei Deputati, si trovavano in funzione e pertanto rimanevano in carica i due terzi del Senato, i quali avrebbero potuto e dovuto impedire, attraverso l'iter legislativo, eventuali colpi di testa, della nuova Camera eletta. Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 122.

⁸³ Alla città di Palermo venivano assegnati 10 seggi; a Catania e Messina 5 ciascuna; 1 seggio ad ogni comune con popolazione di 6000 abitanti; 2 seggi ad ogni comune di 18 mila abitanti; 1 seggio a qualsiasi comune che era capoluogo di circondario, anche se la sua popolazione non raggiungeva le 6000 anime; 1 seggio rispettivamente all'Università degli Studi di Catania e di Messina, 2 all'Università di Palermo. All'isola di Lipari venivano assegnati 2 seggi. Cfr. a tal proposito, *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo II, Potere legislativo, Capo I, Elezioni e rappresentanze, art. 11.

⁸⁴ Cfr. per questo, *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo II, Potere legislativo, Capo I, Elezioni e rappresentanze, art. 11. L'elezione dei Deputati non avveniva ugualmente in tutto il Regno, sebbene appariva così, tenuto presente un unico elemento demografico. Tale elemento era valorizzato fino ad un certo punto, poiché se fosse stato operante, dal punto di vista democratico, avrebbe dovuto essere uniforme per tutta l'Isola e le sue dipendenze. Invece, sull'elemento popolazione era prevalente l'importanza del comune; per cui si ricava che il criterio demografico non aveva un valore assoluto. Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 71.

essere eletti ministri, restando sospesi dalla funzione di deputato, durante tale carica.

I Comuni potevano concedere ai loro rappresentanti, per il periodo delle sessioni parlamentari, una modica indennità non superiore a 20 tari (£. 8,50), per provvedere ai bisogni dei meno facoltosi fra gli eletti, fatta eccezione per i rappresentanti che risiedevano nella capitale.⁸⁵

L'art. 26 delineava un sistema bicamerale apparentemente perfetto, in base al quale ad entrambe le Camere era riconosciuta l'iniziativa legislativa ed ognuna aveva «il diritto di assentire, dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall'altra Camera»: nessun progetto poteva divenire legge senza il consenso dei due rami del Parlamento. In caso di disaccordo fra le due Camere, queste potevano delegare ad un organo paritetico, che ricordava i Comitati misti previsti dalla Costituzione del 1812, costituito affinché Senatori e Deputati «sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e ridurre le Camere alla conformità dei voti» (art. 27). Il nuovo progetto sarebbe dovuto passare alla discussione delle Camere, e se la proposta fosse stata definitivamente rigettata, non sarebbe potuta essere ripresentata se non nella nuova sessione. Bastava la presenza di sessanta dei suoi membri per dar luogo alla costituzione legale della Camera dei Deputati, e trenta dei suoi componenti bastavano affinché la Camera dei Senatori potesse deliberare; in entrambe le Camere le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta, ed il presidente avrà la possibilità di votare solo in caso di parità. Fu altresì, stabilito, sottraendo al Re e ai suoi ministri la facoltà di ritardare la convocazione del Parlamento, che le due Camere si sarebbero riunite di diritto, a Palermo, il 12 gennaio di ogni anno; era tuttavia concesso al Re di convocare il Parlamento, straordinariamente, in ogni altro momento, qualora se ne presentasse il bisogno, e la durata della sessione, in tal caso, non sarebbe stata di tre mesi, ma del tempo necessario alla trattazione degli affari sottoposti al suo esame. La divisione dei lavori delle assemblee in sessioni, intro-

⁸⁵ La norma in esame non era nuova, dal momento che un riscontro simile, si può leggere nella costituzione del 1812 al Capitolo VI, paragrafo X: «Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città, o terra parlamentaria, dovrà portarsi in parlamento a proprie spese: ma qualora le università vogliano su i sopravvanzi contribuire alle spese per portarsi i loro rappresentanti ne' parlamenti, saranno in tal caso in libertà di farlo; con che la sovvenzione non possa eccedere più di onza una al giorno, e ciò debba farsi col consenso del consiglio civico». Con riferimento alla lira italiana del 1862, un tari equivaleva a £. 0,425. Cfr. F. RENDA, *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma 1963, p. 13.

dotta dalla Costituzione, era già stata adottata dalle altre carte costituzionali promulgate in quel periodo, non escluso lo Statuto albertino del 4 marzo 1848, con la differenza che, mentre quella siciliana stabiliva la durata di ogni sessione, le altre non facevano altrettanto, lasciando al potere esecutivo il compito di determinarla.

In realtà, la struttura bicamerale del Parlamento non era poi così “perfetta”, poiché l’art. 28 assegnava un ruolo predominante alla Camera bassa, prescrivendo che le leggi di bilancio e quelle relative «al quantitativo dell’esercito e dell’armata» fossero discusse ed approvate dalla Camera dei Deputati, mentre alla Camera dei Senatori non rimaneva che il diritto di assentire o disapprovare, senza poter apportare alcuna modifica. Qualsiasi legge approvata doveva essere promulgata dal Sovrano entro 30 giorni, oppure unitamente alle sue motivate osservazioni, rimandata al Parlamento, e qualora nella sessione successiva, questo persisteva nella sua decisione, il Re doveva necessariamente promulgare tale legge entro 15 giorni.⁸⁶

I membri del Parlamento, rappresentavano l’intera Sicilia e non i comuni o i distretti dai quali erano stati eletti;⁸⁷ per effetto della riconosciuta immunità parlamentare erano inviolabili per tutto ciò che avessero detto, scritto o votato durante l’esercizio delle loro funzioni, e qualsiasi magistrato attentasse a tale inviolabilità doveva essere rimosso dalla sua carica ed allontanato dal Regno per 10 anni, ed il Re non poteva mai concedergli la grazia; nessun Senatore o Deputato poteva essere arrestato durante la sessione e per un mese antecedente e seguente, senza il permesso della Camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza (art. 17). Siffatta immunità, che aveva una sfera d’influenza limitata, non copriva il parlamentare in tutti gli atti della sua vita, perché, al di fuori della funzione, era un cittadino come qualsiasi altro ed era costretto all’osservanza della legge che, per primo aveva predisposto ed approvato.

Dopo le elezioni, il primo atto di ogni assemblea doveva essere quello di verificare i poteri dei suoi membri e cioè accertare se ognuno di essi avesse i requisiti costituzionalmente richiesti, quali l’età, l’elettorato atti-

⁸⁶ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo II, Potere legislativo, Capo II, Del Parlamento, art. 30.

⁸⁷ Questo principio trovava riscontro in quello relativo alla sovranità. Se questa risiedeva nell’universalità dei cittadini, ne derivava che doveva essere esercitata collettivamente, per cui i rappresentanti, coerentemente al principio affermato, non potevano rappresentare il Comune o il distretto, nel quale erano stati eletti, ma l’intera Sicilia. Si veda a riguardo, S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 85.

vo, l'elettorato passivo, se l'elezione rappresentasse espressione di volontà libera o coatta. Nel caso in cui tutto fosse avvenuto conformemente a quanto stabilito, l'elezione doveva essere convalidata e l'eletto immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni. Qualora, invece, si fosse riscontrata qualche violazione della costituzione o la manifestazione della volontà fosse risultata coatta, l'elezione doveva essere contestata e sottoposta alla decisione dell'assemblea, che, in piena osservanza della norma statutaria e della sovranità, doveva annullarla e quindi indirne una nuova.

Al Parlamento, l'art. 94 della Carta costituzionale attribuiva significativamente anche la facoltà di revisione dello Statuto, che si rendeva attuabile attraverso un complesso ed articolato meccanismo. Solo il Parlamento, infatti, come si è già rilevato sopra, avrebbe potuto proporre a maggioranza dei due terzi dei presenti, una riforma del testo costituzionale; questa deliberazione ne provocava lo scioglimento e l'indizione di nuove elezioni. La modifica era eseguibile solo se veniva riproposta e fatta propria dalla nuova assemblea, che la doveva votare con il concorso di due terzi dei votanti presenti.⁸⁸

b) Elettorato attivo e passivo.

Il regime configurato dallo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia aveva un carattere democratico. Ciononostante, ad apportare la più grave lesione al principio della sovranità popolare, svuotandolo nei fatti di gran parte del suo contenuto, intervenivano le norme sull'elettorato attivo e passivo.⁸⁹

Ai sensi dell'art. 6 il suffragio elettorale era concesso a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni d'età, sapessero leggere e scrivere, con la condizione che dovevano avere il domicilio nel Collegio ed avervi abitato da almeno tre mesi. Ne erano esclusi i soldati appartenenti alle truppe di terra e di mare, i regolari, i condannati per delitti durante l'espiazione della loro pena, i condannati per furto, frode, calunnia o falsa testimonianza, fino a due anni dopo l'espiazione della loro pena, i con-

⁸⁸ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo VII, Della revisione dello Statuto, art. 94.

⁸⁹ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., pp. 29-30.

dannati per misfatti sino alla loro riabilitazione;⁹⁰ e ciò perché il diritto elettorale, essendo espressione della sovranità, imponeva una libera manifestazione di volontà, ma questa, era scontato in partenza, mancava nelle categorie escluse, vuoi per il rapporto di disciplina, vuoi ancora per il fatto della condanna, vuoi, infine, per incapacità e indegnità.

Veniva in questo modo rimosso il limite del censo, sancito dalla Carta costituzionale del 1812,⁹¹ ma si lasciava spazio ad un altro limite, quello della capacità di leggere e scrivere, e ciò vista l'incidenza che il fenomeno aveva nell'Isola, costituiva una vera e propria barriera all'esercizio del diritto di voto.⁹²

Peraltro, non mancarono, durante il dibattito parlamentare, le proposte di mantenere il limite del censo; ma vi si opposero fermamente l'ala sinistra moderata e i democratici, i quali additarono una pretesa di conservazione dei privilegi economico-sociali nel reclamare «la rappresentazione delle dodici once annuali di un piccolo borghese» e negare invece «la stessa rappresentazione di dodici operai figli di un popolano».⁹³

Altre più gravi restrizioni venivano, inoltre, sancite per l'elettorato passivo: mentre, infatti, il progetto aveva previsto le stesse condizioni disposte per l'elettorato attivo, di ben altro tenore furono bensì le disposizioni scaturite dal dibattito parlamentare (artt. 8-10). Nel testo costituzionale venivano fissate condizioni diverse, legate all'età, al censo e all'appartenenza a certe categorie, a seconda che si dovesse essere eletti Deputati o Senatori,⁹⁴ e vi si prevedeva, oltre a ciò, un cospicuo numero

⁹⁰ Cfr. a tal proposito, *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo II, Potere legislativo, Capo I, Elezioni e rappresentanze, artt. 6-7.

⁹¹ Si veda dunque il Titolo I, capitolo VIII della *Carta del 1812*.

⁹² Il testo costituzionale del 1812, pur sancendo anch'esso il limite della capacità di leggere e scrivere, aveva però disposto che la sua operatività fosse rinviata al 1830, prevedendo così un tempo utile a sanare la piaga dell'analfabetismo.

⁹³ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 30, nt. 29.

⁹⁴ Erano eleggibili alla Camera dei Deputati, purché avessero compiuto i venticinque anni d'età, i professori universitari e liceali; i dottori e licenziati in qualunque facoltà; i soci delle Accademie scientifiche, letterarie e artistiche; i commercianti con case e stabilimenti di commercio; i proprietari di una rendita perpetua o vitalizia di diciotto once annue e quanti dall'esercizio di una professione scientifica ricavavano un eguale emolumento. Erano eleggibili alla Camera dei Senatori, purché avessero compiuto i trentacinque anni, gli ex presidenti o vicepresidenti della Camera dei Deputati; coloro che per due legislature erano stati deputati; gli ex ministri, gli ambasciatori e i plenipotenziari costituzionali; gli ex direttori di ministero costituzionale; il giudice della Monarchia, i vescovi, gli arcivescovi, l'archimandrita di Messina, l'abate di Santa Lucia, purché siciliani; i pro-

di incompatibilità che selezionavano ulteriormente la fascia degli eleggibili.⁹⁵ In particolare, il censo – per i Senatori eccessivamente elevato (500 once), ma anche per i Deputati, seppur molto più basso (18 once), accessibile a pochi, se rapportato alle condizioni dell'economia siciliana⁹⁶ – creava due Camere che erano espressione l'una di un'aristocrazia e di una borghesia già solidamente inserite nelle alte sfere dell'amministrazione dello Stato, l'altra la Camera dei Deputati, della borghesia intellettuale e delle professioni.⁹⁷

Non, dunque, un Parlamento interamente eletto dal popolo e composto dai suoi rappresentanti, manifestazione diretta di quella sovranità popolare così solennemente proclamata, ma un'Assemblea eletta da pochi e che raffigurava, in contrasto con le dichiarazioni di principio, «un regime politico a direzione ristretta»,⁹⁸ affidato all'élite sociale ed economica dell'isola.⁹⁹

c) *Potere esecutivo.*

Uno degli elementi caratterizzanti il Parlamento siciliano del 1848 e che si riflette sicuramente nello Statuto da esso votato è l'atteggiamento di ostilità nei confronti della figura del sovrano, o per meglio dire un atteggiamento anti-borbonico,¹⁰⁰ espresso nel divieto impostogli, a pena di decadenza, di «regnare o governare in verun altro paese»; è così che la

fessori universitari; i soci dell'Istituto di incoraggiamento e, infine, coloro che dall'esercizio di una professione scientifica ricavano un emolumento di duecento once annuali e i proprietari di una rendita perpetua o vitalizia di cinquecento once annue.

⁹⁵ In base a quanto sancito nell'art. 10, non potevano essere eletti Deputati e Senatori, i ministri o i direttori di ministero in esercizio, i magistrati ed impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio, gli impiegati di ogni ramo dell'amministrazione statale, gli ufficiali e i soldati dell'esercito e dell'armata, gli impiegati della Casa reale e gli insigniti di cariche di Corte, coloro che godevano pensioni amovibili dal potere esecutivo, i regolari, gli analfabeti, i condannati per delitti e misfatti.

⁹⁶ Su tale problema, cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 31. Con riferimento alla lira italiana del 1862, un'oncia equivaleva a £. 12,75. Cfr. F. RENDA, *La Sicilia nel 1812*, cit., p. 13.

⁹⁷ Così, E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., p. C.

⁹⁸ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 31.

⁹⁹ Cfr. R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, cit., pp. 293-294.

¹⁰⁰ Su questo aspetto si sofferma M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 32.

diffidenza antiborbonica si riflette sulle discipline che nello Statuto riguardano la figura del re; in particolare, le norme ivi inserite erano volte a ridurre sensibilmente la potestà regia, privandola di prerogative essenziali in ambiti diversi.

Nella formulazione dello Statuto, i poteri del Re risultano fortemente limitati, essendo egli escluso dalla funzione legislativa e sottoposto in molti suoi atti all'approvazione parlamentare. Difatti, al «Re dei Siciliani per la Costituzione del Regno», ai sensi dell'art. 66, era stata sottratta qualunque sostanziale ingerenza nell'attività legislativa: egli partecipava a tale potere solo per promulgare le leggi approvate dal Parlamento, ma era stato privato anche del potere di veto. L'art. 30 dello Statuto, in realtà, gli attribuiva un semplice "veto sospensivo", dal momento che poteva solo rinviare la legge al Parlamento con osservazioni, ma se questa veniva riapprovata nella sessione successiva, il Re era obbligato a promulgarla. Il Sovrano non sarebbe stato perfettamente libero nell'esercizio delle funzioni a lui delegate, né avrebbe goduto di particolari privilegi. Infatti, una volta salito al trono avrebbe avuto bisogno dei mezzi finanziari per provvedere alle necessità della sua famiglia e della sua casa. L'ammontare di tali mezzi finanziari, detto lista civile, che doveva rimanere a carico dell'erario, non doveva essere stabilito da lui – parte interessata – ma dal Parlamento direttamente. Quest'ultimo, nel fissarlo, dato che doveva avere valore ed efficacia per tutta la vita del Re, avrebbe dovuto tenere conto dei bisogni del sovrano in relazione alla capacità contributiva della nazione; e ciò perché allo stesso era demandato il diritto, con prevalenza della Camera dei Deputati sul Senato, di formazione del bilancio.

Titolare del potere esecutivo, esercitato ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, "per mezzo dei Ministri responsabili, ed eletti da lui", al Re di Sicilia veniva riconosciuta l'invulnerabilità della persona e la trasmissibilità per successione dei suoi poteri conferitigli dalla Costituzione.¹⁰¹

¹⁰¹ La sola discendenza del primo re poteva regnare sulla Sicilia: morendo senza eredi maschi o essendo estinta la loro linea discendentale maschile, la Sicilia si sarebbe dovuta dare una nuova dinastia. La successione al trono doveva aver luogo con ordine di progenitura agnaticia tra i discendenti maschi del re, con diritto di rappresentazione, in modo che i figli del primogenito predefunto escluderebbero lo zio secondogenito vivente; escluse in tutti i casi le femmine, e i loro discendenti anche maschi. Tutte le questioni di successione al trono sarebbero decise dal Parlamento. Cfr. C. SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., p. 35.

Tuttavia il re non avrebbe potuto esercitare alcun potere riconosciuto dalla Costituzione senza aver consultato il Consiglio dei Ministri; in particolare non avrebbe potuto sciogliere o sospendere le Camere (art. 33)¹⁰² e nessun suo ordine avrebbe potuto essere eseguito se non sottoscritto da un ministro. I ministri saranno responsabili e potranno essere processati e puniti nei casi e nei modi stabiliti da una legge apposita. Il Parlamento, inoltre, avrà la facoltà di chiedere conto dei loro atti, sottoporli a giudizio e punirli, ma al re non sarà permesso di concedere loro la grazia attenuando, commutando o condonando la pena.

Lo Statuto fondamentale siciliano riprenderà un punto fondamentale già sancito nello Statuto albertino, all'art. 20, e precisamente quello per cui il Re, come qualunque cittadino veniva sottoposto, nei negozi civili alle leggi di diritto privato.¹⁰³ I beni, che il sovrano possedeva *iure proprio*, li possedeva alla stessa stregua di qualsiasi altro cittadino e pertanto allo stesso modo potevano essere sottoposti all'esperienza delle azioni di risulta; altrettanto doveva dirsi, per tutti gli altri rapporti di diritto privato. La lista civile, invece, aveva natura e funzione diversa: essa, infatti, non solo avrebbe dovuto servire a coprire le spese necessarie per soddisfare i bisogni del sovrano e della sua famiglia, ma anche quelle occorrenti al servizio ed al decoro della casa reale. Di conseguenza, al pari di tutte le entrate dello Stato, destinate per legge ad assolvere bisogni pubblici, e come tali impignorabili ed inesquestrabili, avrebbe assunto e mantenuto il carattere di entrata di diritto pubblico.

Si intendeva, così, assicurare l'indipendenza e la preponderanza del potere legislativo contro possibili arbitri o temute manovre anticostituzionali poste in essere da parte del sovrano e del governo. In questo modo il Re finiva col diventare "un Sovrano di nome sottoposto al Parlamento che lo era di fatto".¹⁰⁴

Lo Statuto mantiene in capo al re la rappresentanza della Sicilia nei

¹⁰² Questo atteggiamento fu peraltro dovuto, più che ad una aspirazione schiettamente democratica, al bruciante ricordo della fine della Costituzione del 1812 e del Parlamento, di fatto soppressi dal Borbone: su quel ricordo si fece infatti leva, oltre che sul principio della sovranità popolare, per ottenere che la Costituzione negasse al Re il potere di sciogliere il Parlamento. Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 33.

¹⁰³ G. LIMITI, *Lo Statuto Albertino*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., p. 326.

¹⁰⁴ C. PIAZZA, *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, cit., p. 85.

rapporti con le altre potenze, il potere di dichiarare la guerra o stipulare la pace; potrà concludere trattati di alleanza e di commercio, i quali però per avere effetto dovranno ricevere l'approvazione del Parlamento; eleggerà gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici. Avrà per di più il diritto di coniare monete in conformità alla legge e facendo imprimere da un lato la sua effigie, e dall'altro lato lo stemma della Sicilia.¹⁰⁵ In altri termini il Re non poteva battere moneta per conto proprio ed illimitatamente, ma avrebbe dovuto farlo per conto dello Stato, nei limiti dei bisogni dello stesso e della bilancia commerciale.

Il re non potrà introdurre, né tenere nel Regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali ha già ottenuto il consenso del Parlamento;¹⁰⁶ potrà conferire il comando e tutti i gradi militari di terra e di mare in base alla legge, fatta eccezione per ciò che è stato stabilito per la Guardia nazionale. Egli eserciterà tutti i diritti che, in base alla Legazia apostolica appartengono alla monarchia di Sicilia, « presenterà a tutti i benefici ecclesiastici di patronato nazionale, ai quali è annessa la cura delle anime » e provvederà a tutte le altre nomine ecclesiastiche in base alle leggi.¹⁰⁷ Di conseguenza, per le nomine relative alla prima categoria, il Sovrano avrebbe dovuto presentare i nominativi di sua fiducia, sui quali far cadere la scelta, mentre per quelle appartenenti alla seconda, vi avrebbe dovuto provvedere direttamente, con l'obbligo di osservare la legge a riguardo.

Potrà concedere la grazia, attenuare, commutare o condonare le pene, eccettuati i casi previsti dalla Costituzione, ma l'atto di grazia dovrà essere motivato e reso pubblico.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo III, Potere esecutivo, Capo I, Del Re, art. 54.

¹⁰⁶ In tal modo, per effetto dell'autorizzazione preventiva, l'esecutivo sarebbe stato garantito contro ogni sorpresa, mentre il Parlamento nel concedere l'autorizzazione avrebbe segnato i termini ed i limiti del trattato a stipulare. Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 173.

¹⁰⁷ Questa disposizione si riferiva particolarmente alla nomina dei vescovi: la quale, secondo la disciplina della Chiesa siciliana, spettò originariamente ai Capitoli, ma era stata in seguito, col consenso o con l'acquiescenza del Pontefice, esercitata dal Sovrano e subordinata solo alla conferma della Santa Sede; disciplina, questa, che venne esplicitamente confermata da parte dello Stato con la Costituzione del 1812 e da parte della Chiesa con il Concordato del 1818. Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 76.

¹⁰⁸ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo III, Potere esecutivo, Capo I, Del Re, art. 63.

Il Sovrano, inoltre, non potrà per qualsiasi motivo allontanarsi dal Regno senza il consenso del Parlamento, che tra l'altro potrà concedere tale autorizzazione solo per un termine stabilito. Nel caso in cui il Re si allontani senza tale consenso o rimanga lontano dall'Isola per un periodo più lungo di quanto gli sia stato concesso, non avrà più diritto a regnare; in questo caso salirà al trono il suo successore, oppure in mancanza, la Nazione eleggerà il nuovo Re.¹⁰⁹

d) Potere giudiziario.

Un'intonazione più decisa deve, invece, cogliersi nella tendenza del Parlamento alla proclamazione dei grandi principi liberali. Il potere giudiziario è disciplinato nel Titolo IV dello Statuto. Si tratta di pochi articoli, cinque, che ispirati al principio della separazione dei poteri, sanciscono l'indipendenza del potere giudiziario, esercitato da magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal Sovrano, sottoposti a giudizio ai termini di legge, e senza alcun bisogno di autorizzazione (art. 72).

Ad eccezione delle giurisdizioni militare ed ecclesiastica, che sono espressamente conservate, è fatto divieto di istituire giurisdizioni speciali, mentre per i procedimenti penali, in particolare per i delitti politici o commessi tramite la stampa e in quegli altri casi stabiliti in seguito dal Parlamento, si mantiene il «giudizio per giurati», già introdotto, sul modello inglese, dalla Costituzione del 1812.¹¹⁰

Nel Titolo sul potere giudiziario trovano anche posto le norme che, in materia di reati commessi da ministri e da magistrati supremi nell'esercizio delle loro funzioni attribuiscono la competenza ad un'Alta Corte di giustizia, costituita dalla Camera dei Deputati, che esercita l'accusa, e da quella dei Senatori chiamata invece a giudicare. Per rendere spedito il lavoro, l'istruzione del processo doveva essere affidata ad un numero molto ristretto di individui, i quali dovevano precisare l'accusa, espletare tutti gli atti relativi e rimetterli all'assemblea competente che, dopo aver esaminato l'istruzione pervenutale, se la trovava completa ed esauriente, adottava le sue conclusioni o per il rinvio a giudizio o per l'assoluzione, se invece la trovava manchevole la rimetteva agli stessi per ulteriori ap-

¹⁰⁹ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Titolo III, Potere esecutivo, Capo I, Del Re, art. 50.

¹¹⁰ *Statuto del Regno di Sicilia 1848*, Del potere giudiziario, Titolo IV, art. 71. Cfr. inoltre, E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, cit., p. CIV.

profondimenti. Conclusa la fase accusatoria, con il rinvio a giudizio, gli atti dovevano essere rimessi al Senato e questo doveva pronunciare la sentenza di assoluzione o di rinvio al dibattimento. Nella prima ipotesi il processo era chiuso, nella seconda il Presidente del Senato stabiliva l'udienza di discussione e questa si doveva concludere con sentenza o di assoluzione o di condanna.

Contro la sentenza dell'Alta Corte non era esperibile alcun rimedio, in quanto si trattava di processi in unica istanza. Con l'istituzione di questo organismo, sempre sulla scia della Costituzione del '12, si è voluto molto probabilmente ripristinare un antico potere riconosciuto al Parlamento siciliano dalle Costituzioni federiciane, concesse da Federico II aragonese nel 1292, ma, come è stato anche di recente criticamente osservato, l'iniziativa, seppure nel suo anacronismo, si presta ad essere, in qualche modo, accostata all'istituto dell'*impeachment*, che era stato voluto in Inghilterra nel corso del *Good Parliament* del 1376.¹¹¹

Il Titolo si conclude, infine, con l'art. 75 che proclama come la giustizia sarebbe stata sempre amministrata in nome della legge e dispone che l'esecuzione delle sentenze sia ordinata in nome della legge e del Re.

Un'attenzione speciale è riservata alla Guardia nazionale; lo Statuto la dichiara istituzione essenzialmente costituzionale, sottratta ad ogni ingerenza del potere esecutivo ed istituzione a carattere militare, i suoi componenti vi dovevano far parte volontariamente e per obbligo di legge speciale. Infatti, la legge speciale discussa e votata dal Parlamento per disciplinare l'ordinamento di questa milizia cittadina affermerà che la Guardia nazionale è istituita «per difendere la patria, le istituzioni politiche dello Stato, mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, e garantire l'osservanza delle leggi»: sono chiamati a farne parte tutti i cittadini e gli esteri domiciliati nello Stato, con età dai diciotto ai sessant'anni, fatta eccezione per i consoli e gli agenti consolari dei Governi esteri, per i ministri e direttori dei Ministeri, per i magistrati e gli ecclesiastici, nonché per quanti traevano i mezzi di sussistenza dal loro lavoro giornaliero.¹¹² La

¹¹¹ Cfr. E. GUCCIONE, *Il Costituzionalismo in Sicilia nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., p. 196.

¹¹² La Guardia nazionale non poteva «essere disciolta né sospesa dal potere esecutivo», avendo questa disposizione il preciso fine di impedire che il re potesse disperdere «un Corpo destinato a sostenere, contro gli abusi del potere, i diritti della nazione». Si veda C. SPELLANZON, *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione*

Guardia nazionale, posta a difesa della costituzione e sostanzialmente antitetica a «qualunque arma» delle truppe di Stato, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, non avrebbe potuto «in tempo di pace eccedere il sesto della Guardia nazionale di tutto il Regno». ¹¹³

e) *Diritti dei siciliani.*

Tra gli otto titoli della Carta costituzionale del 1848 è il sesto, sui *Siciliani e i loro diritti*, quello che consente di cogliere con maggiore evidenza lo spirito altamente liberale e democratico che animò il costituzionalismo dell'epoca.

Anche se relegate quasi alla fine dell'intero testo costituzionale, sono di particolare importanza le disposizioni riguardanti i diritti e le libertà dei cittadini, per alcuni versi più aperte ed avanzate di quelle contenute nelle carte concesse negli altri Stati italiani. ¹¹⁴

La prima norma del Titolo è relativa alla qualità di siciliano, in quanto il costituente volle stabilire, nella legge fondamentale del Regno, il principio regolatore del diritto di cittadinanza. E ciò, a ragion veduta, perché la sovranità era stata concentrata nell'universalità dei cittadini siciliani. In conseguenza era necessario stabilire in quale modo si acquistava tale qualità; si fecero due ipotesi e precisamente quella del cittadino "pieno" e quella del cittadino diventato tale per naturalizzazione. Accanto ai due modi classici di acquisto della cittadinanza, *ius sanguinis* o *ius soli*, il legislatore ne prevede un terzo non di acquisto di cittadinanza vera e propria, ma di un diritto che a quella poteva essere equiparato e precisamente: la naturalizzazione. Essa veniva conferita al cittadino straniero, che stabilitosi nel Regno, si era reso benemerito, e ne aveva fatto richiesta. Cittadinanza e naturalizzazione non si equivalevano però, in quanto

di uno Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., p. 37.

¹¹³ Per approfondimenti, cfr. M. A. COCCHIARA, *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900*, cit., p. 96.

¹¹⁴ Mentre, nel resto d'Italia, venivano concessi statuti e carte di vario tipo senza aperture di spicco nei confronti di coloro che continuavano ad essere chiamati e considerati «sudditi», qui i sostantivi «cittadino, cittadini» entrano, in tutto il loro significato sociale e in tutta la loro valenza politica, nell'uso della terminologia costituzionale. Si veda, E. GUCCIONE, *Il Costituzionalismo in Sicilia*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., p. 196.

fra le due esisteva una differenza sostanziale. La prima conferiva diritti civili e politici, compresa la sovranità, mentre la seconda, di norma, attribuiva i diritti civili, ma non quelli politici, o nell'ipotesi che accordasse anche questi ultimi, non conferiva, comunque, la partecipazione alla sovranità. Quest'ultimo, infatti, era un diritto esclusivo dell'universalità dei cittadini siciliani, mentre il naturalizzato non poteva mai acquistare la qualifica di cittadino siciliano, per non essere in possesso di uno dei requisiti – *ius sanguinis* o *ius soli* – i soli legittimati a conferirlo. Di conseguenza la qualifica di cittadino scaturiva dalle leggi civili e quella di naturalizzato da una legge speciale e relativa ad un determinato soggetto.

Sotto la predetta intitolazione, lo Statuto siciliano riconobbe fondamentali guarentigie liberali e moderne, quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,¹¹⁵ l'inviolabilità di domicilio, la libertà di parola e di stampa. La disposizione della Costituzione del 1848, offriva al cittadino tutte le garanzie necessarie circa l'inviolabilità del domicilio contro gli abusi da qualunque parte fossero stati commessi, fossero essi privati cittadini, o rappresentanti dell'autorità pubblica. I cittadini, che si fossero resi responsabili di violazione di domicilio, sarebbero stati passibili di procedimento penale e di condanna, e allo stesso modo i rappresentanti dell'autorità pubblica. La norma fu completata ed integrata con il principio che la pubblica autorità poteva penetrare per investigazione nel domicilio del cittadino, soltanto nei casi e con le forme ordinate dalla legge.

Lo Statuto albertino contiene una norma analoga, ma formulata in modo diverso. Infatti, mentre la Costituzione siciliana parla di introduzione nel domicilio per investigazione, lo Statuto albertino parla di visita domiciliare.¹¹⁶ Apparentemente le due espressioni adoperate si equivalgono, ma in effetti sono sostanzialmente diverse. Quella piemontese ammette un accertamento approfondito in base ad un semplice sospetto; quella siciliana, invece, presuppone la ricerca di un qualche cosa di concreto, che pur nell'incertezza, si sospetta almeno che debba trovarsi in quel determinato domicilio. Stando così le cose, mentre l'investigazione

¹¹⁵ Era un principio importante, rivoluzionario e democratico, non conosciuto in Sicilia fino alla Costituzione del 1812, e che sovvertiva in pieno i vecchi ordinamenti costituzionali, in virtù dei quali era stato fissato il principio opposto e precisamente quello della disuguaglianza per effetto della divisione della società in ordini, classi. Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 256.

¹¹⁶ L'art. 27 dello Statuto albertino così recita: «Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive».

ha estensione limitata, perché deve essere rivolta ad un accertamento specifico, la visita ha un'estensione notevole, dal momento che si propone di trovare un *quid* di concreto.¹¹⁷

Lo Statuto fondamentale del Regno, riconosceva a tutti i cittadini la libertà di parola e di stampa. Tale libertà era riconosciuta nella forma più ampia e generale, per cui il cittadino era libero di esprimere, comunque, il suo pensiero. La norma in esame appare alquanto più liberale e democratica rispetto a quella dello Statuto albertino, perché, mentre per quest'ultima una legge speciale avrebbe potuto reprimere gli abusi della stampa, e le pubblicazioni a carattere religioso sarebbero potute essere realizzate solo dopo che avessero ottenuto la preventiva autorizzazione del Vescovo,¹¹⁸ per lo Statuto siciliano la stampa, religiosa o laica che fosse, pur esercitando il sovrano il diritto di legazia, in Sicilia era perfettamente libera e non aveva bisogno di autorizzazione preventiva alcuna. In questa particolare situazione non una legge speciale avrebbe dovuto reprimere gli abusi della stampa, ma la legge generale avrebbe dovuto punire i reati commessi. Ed allora, per lo Statuto albertino, gli illeciti giuridici avrebbero dovuto essere puniti sia per legge speciale che per quella generale, mentre per la Costituzione siciliana avrebbero dovuto esserlo soltanto per la legge generale, qualora avessero assunto i caratteri di reati.

Fu inoltre, riconosciuto ai cittadini il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, per pubblica o privata utilità, senza bisogno di alcun permesso, salvo l'applicazione delle leggi penali per i reati che si commettessero per l'abuso di questo diritto. Infatti, per la Costituzione siciliana le riunioni pacifiche dei cittadini potevano avvenire sia in luoghi privati o pubblici indifferentemente, mentre potevano cadere sotto le sanzioni del diritto punitivo quei fatti, che avessero posto in essere dei reati. Diversa la disciplina dello Statuto albertino: per questo il diritto di riunione era consentito sempre che i cittadini si fossero uniformati alle leggi, che ne avessero regolato l'esercizio nell'interesse dei pubblici poteri.

Inoltre, sempre per lo Statuto piemontese, le adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico avevano un doppio vincolo e precisamente quello dell'osservanza della legge regolatrice del diritto e quello del fatto

¹¹⁷ Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 270.

¹¹⁸ L'art. 28 dello Statuto albertino recita: «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo».

che quei locali erano interamente soggetti alla legge di polizia. Di conseguenza, le norme esaminate, alla luce della logica giuridica, pongono in evidenza la loro diversità, in quanto l'una appare espressione del principio della sovranità, mentre l'altra attinge largamente allo stato di polizia.

Si dava, inoltre, la garanzia che nessuno potesse essere giudicato o arrestato in assenza di una legge, promulgata prima del fatto e che ciascuno dovesse essere giudicato dal suo giudice naturale, ossia da un magistrato competente,¹¹⁹ con il diritto di difesa. Questa norma appare ispirata ad un concetto di vera democrazia e di rispetto della personalità umana. Per effetto di essa il cittadino poteva solo essere privato della libertà nei casi stabiliti, ed erano casi tassativi e non esemplificativi. Le forme ordinate dovevano risultare da norme di legge espresse, per le quali la privazione doveva essere ordinata dall'autorità giudiziaria, con provvedimento scritto, che doveva essere portato a conoscenza, mediante notifica, all'interessato nel momento stesso dell'esecuzione. L'autorità giudiziaria prima di emettere un provvedimento tanto grave, aveva l'obbligo quanto meno di identificare sommariamente gli addebiti a carico dell'incolpato.¹²⁰ Con tali prescrizioni erano garantiti la collettività ed il cittadino contro ogni possibile abuso dell'autorità pubblica: essa, per prima, era tenuta all'osservanza della legge. Il legislatore, per la tutela della libertà dei cittadini, non si fermò al principio appena espresso, ma andò oltre. Difatti, la norma stabiliva che ciascuno aveva il diritto di resistenza contro ogni pubblico ufficiale che avesse voluto arrestarlo e con vie di fatto o minacce usargli violenza. Il principio fissato, mutuato dalla Costituzione del 1812, appare esatto da un punto di vista teorico, perché derivante dall'altro della sovranità, appartenente, come più volte è stato ribadito, all'universalità dei cittadini siciliani.

L'art. 89 dello Statuto fondamentale di Sicilia stabiliva la libertà di insegnamento e la gratuità di quello pubblico. La libertà di insegnamento veniva ad assumere carattere e garanzia costituzionale. Si anticipava quel concetto di diritto sociale per i meno abbienti nel prevedere la regolamentazione legislativa della gratuità dell'istruzione scolastica.¹²¹

¹¹⁹ Era considerato tale, il magistrato del luogo nel quale sembrava fosse stato commesso l'illecito.

¹²⁰ Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 276.

¹²¹ Di tale diritto, testimoni e vessillo furono a Torino, Francesco Ferrara e Francesco Ruffini. Cfr. G. LIMITI, *Lo Statuto Albertino*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., p. 326.

Il diritto di proprietà privata era tutelato e garantito, sicchè nessuno poteva esserne privato se non per causa di pubblica utilità, nei casi stabiliti dalla legge e previo giusto indennizzo (art. 92).¹²² Con la dicitura adoperata, il costituente siciliano stabiliva che l'indennizzo da corrispondere al cittadino doveva essere, se non superiore, almeno uguale al prezzo di mercato in una libera contrattazione.¹²³

Senza soffermarsi a lungo nella casistica dei diritti individuali, l'art. 93 dello Statuto siciliano affermò che tutto ciò che non fosse proibito da una legge era permesso, e che le leggi restrittive del libero esercizio dei diritti del cittadino non potevano essere applicate estensivamente, al di là dei tempi e dei casi espressi in esse.

5. Considerazioni conclusive.

Allo scopo di cogliere esattamente il carattere peculiare della Costituzione siciliana del 1848, o almeno della maggior parte delle sue disposizioni è stato necessario considerare la sua singolare genesi storica, e cioè il suo riallacciarsi, nel mondo ideologico e nelle aspirazioni politiche dei suoi autori, alla precedente carta del 1812.

La Sicilia dell'Ottocento era rimasta, ancora sotto parecchi punti di vista, legata a strutture politiche e sociali da tempo completamente superate nelle altre regioni italiane, attraverso l'esperienza della rivoluzione francese, della quale l'Isola non aveva conosciuto neanche l'eco portata dai regimi napoleonici: a quell'esperienza essa era rimasta perciò, per molti decenni, fondamentalmente estranea anche sul piano culturale.¹²⁴ La politica riformistica proseguita dai Borboni anche dopo la Restaurazione aveva rappresentato il tentativo di attenuare questa differenza di propositi tra domini al di qua e al di là del Faro, e generalmente fra la Sicilia ed il resto d'Europa, di formare le strutture e la coscienza politica di uno Stato moderno, riprendendo razionalmente l'opera del riformismo settecentesco ed adeguandola alle nuove esigenze poste in luce con efficacia dallo spirito della rivoluzione francese.

¹²² Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 34.

¹²³ Cfr. S. RIZZONE, *La Costituzione siciliana del 1848*, cit., p. 293.

¹²⁴ L'Isola era fuori dall'egemonia napoleonica, che si era invece saldamente insediata a Napoli con la monarchia bonapartista di Gioacchino Murat, preceduta nel 1799 dalla rivolta giacobina che aveva dato vita alla Repubblica Partenopea.

La ricostituzione dell'antico Regno di Sicilia, scaturita dalla rivoluzione del 12 gennaio 1848, pur nella sua breve durata (di poco superiore ad un anno) dette vita ad un'esperienza ispirata al costituzionalismo inglese, al centro del quale stava il Parlamento che assunse il ruolo del nuovo sistema politico; durante questa esperienza furono riproposti con maggiore forza e consapevolezza gli obiettivi che da tempo erano propri dei due movimenti politici che in Sicilia tenevano il campo: quello dei democratici e quello dei costituzionalisti.

Quest'ultimo nel 1812 era riuscito a fare approvare dal Parlamento siciliano una nuova costituzione, ispirata a quella inglese, e a risolvere la "questione siciliana" in termini di netta separazione dal Regno di Napoli.

Da tempo era in atto nell'Isola un dibattito politico di carattere costituzionale che, sollecitato senza ombra di dubbio dall'esigenza di ribadire un'identità secolare, si accresceva attimo dopo attimo raggiungendo forti punte di intolleranza nei confronti dei Borboni di Napoli. La rivoluzione, come importanti studi in materia ci attestano, finì per essere guidata dai moderati, ossia da quella eterogenea ed influente corrente che, negli ultimi decenni, era stata la fonte più importante del ceto dirigente locale, ed era formata dall'aristocrazia insieme alle fasce alte della borghesia. Ebbene, fu tra costoro che si svolse il dibattito di carattere costituzionale, che fece da forza trainante di quanti, nei vari strati sociali poterono seguire nell'essenza e nelle finalità il movimento rivoluzionario.¹²⁵

Particolari furono le radici ideologiche, le tensioni politiche e, in genere, le aspirazioni dei costituenti siciliani del 1848, tutti più o meno, sedotti dal fascino, dal magnetismo che continuava ancora ad esercitare la Costituzione del 1812, memorabile emblema delle libertà degli isolani. Ai loro occhi la carta costituzionale del 1812 conservava un alto valore simbolico: sarebbe stata il documento invocato, in funzione antinapoletana, nei numerosi momenti di crisi dei rapporti fra la Sicilia e Napoli, così nel 1820, in occasione di quella che è stata definita la «prima rivolta separatista siciliana»,¹²⁶ e nel 1848, periodo analizzato in questo contesto.

Il dibattito politico del 1848, dunque, sfociò nell'elaborazione di una

¹²⁵ Si veda, E. GUCCIONE, *Il Costituzionalismo in Sicilia nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., p. 181.

¹²⁶ A tal proposito cfr. A. LEPRE, *La rivoluzione napoletana del 1820-21*, Roma 1967.

carta costituzionale, che, riconfermando i principi del '12, non solo pose le fondamenta per fare della Sicilia uno Stato sovrano, libero ed indipendente, ma anche per prepararla a diventare membro dell'auspicata federazione italiana. Infatti, è opportuno ribadire, ancora una volta, che in Sicilia si delineò un concetto moderno di autonomia, concepita non più come separatismo, ma come opposizione al centralismo napoletano e istanza all'autogoverno in funzione di un idoneo inserimento del Regno meridionale nel contesto unitario italiano, concepito in quel tempo in termini federalistici.

La Sicilia si trovò, dunque, a differenza degli altri Stati italiani, in grado di elaborare da sé, liberamente, con piena consapevolezza, la propria costituzione, che fu approvata dai costituenti in pochissimo tempo, appena centosette giorni; tanti ne intercorsero, infatti, dalla seduta inaugurale del General Parlamento (25 marzo), a quello della sua pubblicazione (11 luglio).

Gli elementi fondamentali dello Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia del 1848 o come più sbrigativamente sarà chiamato in seguito, la Costituzione del '48 o la Carta del '48, non consentono di darne il giudizio complessivo che alcuni studiosi hanno espresso, sopravvalutando notevolmente l'enunciazione dei grandi principi liberali e democratici in esso contenuti e il suo carattere di Carta, come già affermato, non concessa dal Sovrano, ma elaborata da un Parlamento convocato liberamente e teoricamente non legato da alcun vincolo nella sua attività costituente: si tratta in altre parole, di un ordinamento politicamente più avanzato rispetto ad ogni altro sistema costituzionale italiano del periodo quarantottesco, dotato di un contenuto e di una apertura a carattere liberale e democratico che saranno superati solo dalla Costituzione della Repubblica Romana del 1849.¹²⁷ Al contrario, il forte ascendente esercitato dal ricordo della vecchia Costituzione del 1812, la più volte accertata discordanza fra i principi che si volevano a fondamento della Carta e le disposizioni in cui essi non trovarono che assai blanda attuazione, fra la tendenza a proclamare solennemente le moderne libertà e la debolezza della convinzione circa il concreto valore e l'opportunità della loro effettiva pratica, inducono, invece, a scorgere nella Carta siciliana un'espe-

¹²⁷ Così, V. CRISAFULLI, *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, cit., p. 49; S. F. ROMANO, *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, cit., p. 99.

rienza costituzionale condotta dalle classi dirigenti su una linea estremamente moderata e largamente conservatrice.¹²⁸

Anzitutto, fu il ricordo della Costituzione del 1812, il fascino che quella Carta ormai arretrata continuava, ciononostante, ad esercitare su tutto l'arco dello schieramento politico, a rappresentare un grave limite per l'attività costituente del Parlamento, la quale rimase troppo strettamente legata al vecchio modello.

Ma anche negli ambiti in cui la Costituzione del 1812 aveva pur presentato un aspetto avanzato non si può dire che la Carta del '48 procedesse molto in avanti sulla via dell'effettiva attuazione dei principi che sono alla base dello Stato moderno. Fu adottato un modello costituzionale, per quel tempo, ultrademocratico, sulla cui attinenza, ad un paese estremamente arretrato, nulla può dirsi di certo, perché fu applicato per meno di un anno, in un contesto di necessità tra abusi e disordini.

Innegabilmente, il Parlamento siciliano manifestò una notevole disposizione a proclamare i grandi principi liberali e democratici, i quali trovarono perciò un'esplicita affermazione nello Statuto; tuttavia queste dichiarazioni rimasero sistematicamente su un piano piuttosto astratto, giacché ad esse non corrispose un'effettiva convinzione del valore concreto dei principi proclamati, i quali trovarono un'attuazione assai blanda nelle altre disposizioni della Carta stessa ed incontrarono una forte e dilagante ostilità nei confronti della loro applicazione durante tutto il periodo di vita costituzionale.

Emblematica è la valutazione della Carta espressa dai rappresentanti delle diverse tendenze politiche operanti in Sicilia in tale periodo. Mentre gli esponenti dell'aristocrazia conservatrice accusarono la Costituzione di aver fatto “*perdere del tutto...la tradizione delle siciliane rispettabili usanze*”, di non essere stata, come si voleva, un adattamento ai tempi della Carta del '12, ma diversamente un vero e proprio tradimento “*dello speciale pubblico diritto*” siciliano; i democratici, dal canto loro, additarono l'origine dei “*vizi dello Statuto*” proprio nell'eccessivo attaccamento a quella Carta del '12, la cui rivendicazione rappresentava la bandiera della rivoluzione ed il compito assegnato al Parlamento.¹²⁹ Solo i moderati, l'aristocrazia conscia dei mutamenti sociali intervenuti e soprattutto la bor-

¹²⁸ Si veda a proposito l'analisi elaborata da M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 33 ss.

¹²⁹ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 38.

ghesia, che perseguirono la linea cautamente riformistica e costituirono, in effetti, la forza numericamente più notevole e politicamente più efficiente, videro pienamente coronate le loro velleità dal carattere della riforma che, come si disse, “*non nacque per popolari sommovimenti o per esorbitanze smodate e intempestive, ma per quel graduale e progressivo svolgimento di idee e di propositi, ...che alla nobiltà e all'elevatezza dell'intento unisce sempre la moderazione e la legalità dei mezzi*”.¹³⁰

Effettivamente la Costituzione siciliana del '48 riconobbe ufficialmente il processo storico che aveva consentito alla borghesia di inserirsi nel ceto dirigente scuotendo il privilegio politico della grande nobiltà, di consolidare la sua posizione e di accomunare poi a sé in una nuova solidarietà conservatrice la corrente meno estremista dell'opposizione democratica, già ad essa sostanzialmente legata dalla scelta della prassi politica riformistica anziché di quella rivoluzionaria. La rivoluzione del '48 segnò quindi ancora più nettamente il distacco fra corrente moderata e corrente democratica, fino a mutarlo in vero e proprio antagonismo. Conseguentemente, da allora in poi, la lotta antiborbonica segue due linee radicalmente diverse. Da una parte i moderati, nella cui azione si rispecchiano ancora i motivi della vecchia politica aristocratica, lavorano con assai scarso successo per ottenere l'appoggio delle potenze occidentali e del Piemonte; dall'altra i democratici, meno legati alla tradizione politica isolana, si accostano con rapidità e con minori riserve al movimento unitario, e tentano di risolvere la questione siciliana mediante l'azione popolare diretta.¹³¹

L'ondata rivoluzionaria e lo sviluppo del costituzionalismo liberaldemocratico, che avevano toccato punte di massimo consenso in difesa delle libertà politiche e civili dei popoli ed in favore di una soluzione federalistica della questione italiana, verranno nel frattempo arginati e repressi dall'incalzare dei nuovi eventi. Il nuovo Stato siciliano ed il suo Governo saranno, infatti, vittime della brutale spedizione borbonica guidata dal generale Filangieri; ma sarebbero stati ugualmente destinati a fallire per una serie di cause intrinseche alla politica locale, magari, determinate da circostanze esterne. Tra le cause principali, oltre alla carenza di forze militari e di alleati fedeli in campo europeo, occorre considerare la mancata soluzione dinastica. Nella primavera del 1849, lo Stato di Sici-

¹³⁰ Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, cit., p. 39.

¹³¹ Si veda, R. ROMEO, *Il giudizio storico sul Risorgimento*, cit., p. 69.

lia, ad appena sedici mesi dalla nascita, attaccato dall'esterno e debole nel suo interno sarà così costretto a soccombere.

I Siciliani si accorsero quasi subito che il risorgere dell'antico Regno di Sicilia non era, né poteva essere che una generosa illusione: un'altra sarebbe stata la via da percorrere, se si volevano veramente risollevare le sorti dell'Isola, e la rivoluzione, che da sempre agitava gli animi siciliani, divenne da federale, unitaria: ed in questo senso si orientarono il pensiero e l'azione dei siciliani dal 1849 al 1860, sfociando nell'epopea garibaldina.

6. Riferimenti bibliografici

- AA.VV. *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Roma 1948.
- AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, Introduzione e cura di F. Livorsi, Milano 2001.
- AQUARONE A., D'ADDIO M., NEGRI G., [a cura di], *Le Costituzioni italiane*, Milano 1958.
- ASSO P. F., BAROCCI P., GANCI M. [a cura di], *Francesco Ferrara e il suo tempo*, Roma 1988.
- ATTI [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", tenutosi a Palermo il 25-26-27 marzo 1998, in *Archivio Storico Siciliano*, Serie IV, vol. XXV, Palermo 1999.
- BELTRANI SCALIA M., *Memorie storiche della rivoluzione di Sicilia 1848-1849*, Palermo 1933-1934.
- CAMPOLIETI G., *Il Re Bomba*, Milano 2001.
- CINGARI G., *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. ROMEO, vol. VIII, Palermo 1977.
- COCCHIARA M. A., *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Quaderni di discipline storiche: 19, Bologna 2003.
- CONDORELLI M., *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Catania 1965.
- CORRENTI S., *Storia di Sicilia*, Milano 1972.
- CORTESE N., *La prima costituzione italiana del 1848. Sua storia, suo carattere, sua efficacia nello sviluppo della rivoluzione del 1848*, in *Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione A. Volta, Atti dei Convegni, X, Convegno di scienze morali, storiche e filologiche, 4-10 ottobre 1948: Il 1848 nella storia d'Europa*, Roma 1949, pp. 190-204.
- CORTESE N., *Le Costituzioni italiane del 1848-1849*, con in appendice le costituzioni francesi e belga del 1830-31 e del 1848, Napoli 1945.
- CRISAFULLI V., *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Quaderno di «Rinascita», n. 1, Roma 1948.
- CURATO F., *La rivoluzione siciliana del 1848-49*, Milano 1940.
- DE RUGGIERO G., *Il Parlamento napoletano del 1848-49*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., pp. 51-74.
- DE STEFANO F., *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948.
- DELLA PERUTA F., *Il 1848 in Italia*, in *Atti* [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIO-

- NE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., pp. 181-202.
- FALZONE G., *Il problema della Sicilia nel 1848 attraverso nuove fonti inedite. Indipendenza e autonomia nel giuoco della politica internazionale*, Palermo 1951.
- FARDELLA DI TORREARSA V., *Ricordi su la rivoluzione siciliana degli anni 1848-1849*, Palermo 1887 (rist. con *Introduzione* di F. Renda, Palermo 1988).
- FAUCCI R., *Ferrara Francesco*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, XLVI, Roma 1996, pp. 474-484.
- FEOLA R., *Costituzione e Parlamento a Napoli nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., pp. 141-178.
- FIUME G., *La crisi sociale del 1848 in Sicilia*, Messina 1982.
- GANCI M., *Costituzionalisti e Costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1812 al 1848*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., pp. 7-24.
- GANCI M., *Il 1848 e la Costituzione siciliana del 12 gennaio*, Palermo 1995.
- GEMELLI C., *Storia della siciliana rivoluzione del 1848-49*, 2 voll., Bologna 1867.
- GHISALBERTI C., *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Roma-Bari 2002.
- GHISALBERTI C., *Storia delle Costituzioni europee*, Torino 1964.
- GUARDONE F., *La rivoluzione siciliana degli anni 1848-49*, Milano 1927.
- GUCCIONE E., *Il Costituzionalismo in Sicilia nel 1848*, in AA.VV., *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, cit., pp. 179-198.
- JEMOLO A. C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1971.
- LA FARINA G., *Historia documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co' governi italiani e stranieri (1848-1849)*, Capolago 1850.
- LANDI G., *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, tom. II, Milano 1977.
- LEPRE A., *La rivoluzione napoletana del 1820-21*, Roma 1967.
- LIMITI G., *Lo Statuto Albertino*, in Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", cit., pp. 321-333.
- LODOLINI TUPPUTI C., *Il Parlamento napoletano del 1848-1849. Storia dell'istituto e inventario dell'archivio*, Camera dei Deputati, Roma 1992.
- MACK SMITH D., *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Bari 1983.
- MANACORDA G., [a cura di], *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Quaderno di «Rinascita», n. 1, Roma 1948.
- MARINO G. C., *Ideologia e progetto politico della borghesia siciliana nella rivoluzione del 1848*, in ID., *Sacri ideali e venerabili interessi. Borghesia e liberalismo nella Sicilia dell'Ottocento*, Siracusa 1988, pp. 11-74.
- MARONGIU A., *Storia del diritto pubblico. Principi ed istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo*, Milano-Varese 1956.
- NOVARESE D., *Assemblee Parlamentari e Potere Costituente in Sicilia (1812-1848)*, in "De Curia semel in anno facienda". *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Palermo, 4-6 febbraio 1999) a cura di A. ROMANO, Milano 2002.
- NOVARESE D., *Costituzione e Codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di Codice Penale" del 1813*, Milano 2000.
- PELLERITI E., *1812-1848. La Sicilia fra due Costituzioni*, Milano 2000.

- PEREZ F. P., *La rivoluzione siciliana del 1848 considerata nelle sue cagioni e ne' rapporti colla rivoluzione europea*, Torino 1848.
- PIAZZA C., *Il Parlamento siciliano dal secolo XII al secolo XIX*, Palermo 1974.
- PIERI P., *Storia militare del Risorgimento. Guerre e insurrezioni*, vol. II, Torino 1962.
- RAFFAELE G., *Rivelazioni storiche della rivoluzione dal 1848 al 1860*, Palermo 1883.
- RENDA F., *La Sicilia nel 1812*, Caltanissetta-Roma 1963.
- RIZZONE S., *La Costituzione siciliana del 1848*, Modica 1963.
- ROMANO S. F., *Il '48 in Sicilia*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, Quaderno di «Rinascita», cit., pp. 101-108.
- ROMANO S. F., *Momenti del Risorgimento in Sicilia*, Messina-Firenze 1952.
- ROMEO R., *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari 1950.
- SCIACCA E., *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania 1966.
- SPELLANZON C., *Le discussioni del General Parlamento di Palermo per la formazione di uno Statuto Costituzionale del Regno di Sicilia*, in *Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, cit., pp. 23-50.
- TOMEUCCI L., *Breve storia dell'accentramento amministrativo nel Regno delle Due Sicilie (1816-1860)*, Bologna 1966.
- TOMEUCCI L., *Messina nel Risorgimento. Contributo agli Studi sull'Unità d'Italia*, Milano 1963.
- VALENTI C., *L'adesione dei Comuni dell'Isola allo Stato Costituzionale di Sicilia nel 1848*, in *Atti [a cura di M. GANCI, R. SCAGLIONE GUCCIONE] del Convegno di Studi "150° Anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia"*, cit., pp. 313-319.